

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— X LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

803° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	8
6 ^a - Finanze e tesoro	»	19
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	23
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	24
10 ^a - Industria	»	29
11 ^a - Lavoro	»	56
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	79

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	<i>Pag.</i>	88
---	-------------	----

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	90
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	96

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	98
--------------------	-------------	----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

426^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ELIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,55.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Sapienza ed altri: Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre.

Il presidente ELIA, dopo aver riassunto brevemente il dibattito svolto nel corso di tale seduta, dà la parola al rappresentante del Governo, al fine di ottenerne taluni chiarimenti.

Il sottosegretario BISSI precisa che l'articolo 32 della legge n. 312 del 1990, riguardante il nuovo assetto retributivo e funzionale del personale civile e militare dello Stato, disponeva che gli assistenti sociali dipendenti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) che svolgevano la propria attività presso gli organi periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale venissero collocati tra il personale non di ruolo di cui alla Tabella 1a, allegata al Regio decreto legge n. 100 del 1937. Analogamente, con la legge n. 564 del 1981 e con specifiche leggi regionali si trasferivano altri servizi sociali, gestiti in convenzione dall'EISS, alla Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato ed a talune regioni, immettendo per conseguenza il relativo personale nei rispettivi organici. I ritardi con i quali è stato dato corso all'effettivo trasferimento del personale dell'Ente al Ministero del lavoro e della previdenza hanno gravemente appesantito i bilanci dell'Ente, che, al fine di assicurare il trasferimento allo Stato di tale personale, si è infatti dovuto

sobbarcare i relativi oneri retributivi e previdenziali per circa dieci anni. Il provvedimento intende dunque consentire l'utilizzo delle disponibilità esistenti nel fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, restituendo pertanto vitalità ad un istituto che svolge attività di riconosciuto valore.

Il senatore GALEOTTI fa presente che la formulazione del parere della Commissione bilancio dà adito a dubbi interpretativi, perchè sembra sottendere un utilizzo improprio del Fondo di tesoreria istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978. Per questi motivi, egli giudica opportuno acquisire un nuovo parere, di portata testuale univoca da parte di tale Commissione. In caso contrario, egli anticipa l'intenzione del Gruppo comunista-PDS di richiedere la discussione e la votazione del provvedimento dall'Assemblea, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del Regolamento.

Il senatore POSTAL sottolinea che la Commissione bilancio ha dato il proprio nulla osta al provvedimento, richiedendo invece al Ministero del Tesoro informazioni sulle modalità di utilizzo dell'articolo 26, richiamato dalla clausola di copertura finanziaria.

Il sottosegretario BISSI precisa che il citato articolo 26 dispone il versamento di fondi da parte dell'INPS in un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, allo scopo di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, eseguiti dalle regioni. Fornisce quindi alcuni dati relativi all'avanzo di amministrazione degli esercizi dell'Ente, che a suo giudizio confermano la piena copertura finanziaria del disegno di legge. In considerazione della urgenza di consentirne la conclusione dell'*iter* entro il 31 dicembre, prega pertanto il Gruppo comunista-PDS di voler recedere dalla propria intenzione.

Concorda il senatore MURMURA, sottolineando la natura dell'Ente ed il grande rilievo delle prestazioni rese ed evidenziando la portata sostanzialmente favorevole del parere della Commissione bilancio.

Il senatore GALEOTTI fa osservare che la formazione professionale costituisce materia di competenza regionale e che i contributi versati al fondo di tesoreria di cui all'articolo 26 della legge n. 845 sono specificamente destinati alla formazione stessa, dichiarando pertanto di non comprendere per quali motivi l'Ente non risulti ancora soppresso.

Il sottosegretario BISSI chiede di conoscere se il Gruppo comunista-PDS ritenga superabile la propria richiesta ove un nuovo parere reso dalla Commissione bilancio chiarisca che essa non intende obiettare all'ulteriore corso del provvedimento.

Il presidente ELIA sottolinea la necessità che il disegno di legge concluda il proprio *iter* entro il 31 dicembre, onde evitare l'insorgere di problemi di copertura finanziaria. Rappresenta inoltre la opportunità

che il Governo si impegni per l'avvenire a far sì che l'attività dell'Ente non invada le competenze spettanti alle regioni.

Il senatore GALEOTTI dichiara che si riterrebbe soddisfatto da un nuovo parere, pienamente favorevole, della Commissione bilancio, ma ritiene indispensabile l'impegno formale del Governo a disporre lo scioglimento dell'EISS, che rappresenta un ente inutile.

Il sottosegretario BISSI manifesta perplessità su uno scioglimento *tout court*, in assenza della previa valutazione delle possibili conseguenze. Conferma comunque che l'EISS non dovrebbe ledere la competenza assegnata alle regioni.

Il senatore CABRAS segnala che l'EISS ha finora svolto attività assai meritorie, invitando pertanto la Commissione ad approvare il provvedimento.

Il sottosegretario BISSI precisa che il Governo si impegna ad utilizzare per il futuro il fondo di cui al citato articolo 26 a beneficio diretto delle regioni ed a finanziarne le iniziative nel campo della formazione professionale.

Al fine di conseguire un nuovo avviso da parte della Commissione bilancio, il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore GUZZETTI lamenta innanzitutto che la Commissione di merito sia pervenuta in una fase molto avanzata all'esame in sede referente, circostanza che attribuisce al parere una incidenza del tutto relativa.

Il senatore GALEOTTI, unendosi alla protesta, deplora che in molti casi le Commissioni non tengano in nessun conto i pareri espressi dalla Commissione affari costituzionali.

Il presidente ELIA assicura che prenderà contatto con la 6^a Commissione e che in ogni caso è opportuno che il parere venga espresso al più presto.

Il relatore GUZZETTI, richiamandosi all'avviso già manifestato dalla Commissione sul disegno di legge n. 3005, rivolge alcuni rilievi al nuovo testo dell'articolo 30, comma 1, lettera i), come modificato dalla

Camera dei deputati, essendo del tutto incomprensibile il significato dell'innovazione. Egli non condivide questo metodo legislativo, apparendo di gran lunga preferibile la formulazione contenuta nel decreto legislativo n. 636 del 1972, nella parte in cui elencava i soggetti abilitati a prestare assistenza tecnica alle parti davanti agli organi della giustizia tributaria. L'oscurità testuale della norma legislativa richiamata favorirà certamente l'insorgere di controversie. Un ulteriore rilievo concerne gli articoli 78 e seguenti, relativi ai Centri autorizzati di assistenza fiscale; in questa parte il disegno di legge recepisce il contenuto dell'A.S. 1746, modificandone tuttavia la formulazione in modo da alimentare nuove difficoltà interpretative. Raccomanda quindi alla Commissione di segnalare nel proprio parere i rilievi ora descritti.

Si apre il dibattito.

Interviene il senatore ACONE, osservando che all'articolo 30, comma 1, lettera i), la Camera dei deputati ha provveduto ad estendere l'ambito delle categorie chiamate a prestare assistenza tecnica dinanzi agli organi della giustizia tributaria. Condividendo al riguardo il giudizio critico del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, a seguito delle modifiche introdotte, favorisce la definizione delle controversie tributarie.

Il senatore VETERE denuncia le contraddizioni interne alla maggioranza: la Camera dei deputati ha introdotto modifiche del tutto discutibili che rendono quanto mai problematico il tentativo di pervenire all'approvazione del disegno di legge entro il 1991.

Il presidente ELIA segnala la questione della sopravvenienza della legge costituzionale di modifica dell'articolo 79 della Costituzione e della sua incidenza sul Titolo VII del disegno di legge, concernente delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari.

Il senatore ACONE rammenta in proposito che la Commissione giustizia si è soffermata su questo argomento, rilevando che la Camera dei deputati non ha introdotto modificazioni al testo approvato dal Senato.

Il presidente ELIA assicura però, dopo un sommario accertamento, che, non essendo stata conseguita la prescritta maggioranza nella seconda deliberazione alla Camera dei deputati, la riforma dell'articolo 79 della Costituzione non è ancora entrata in vigore, per cui non si pone il problema di un'eventuale incostituzionalità.

Considerata poi la ristrettezza dei tempi disponibili, in quanto la Commissione finanze procede nell'esame in sede referente, propone l'approvazione di un parere provvisorio, che sarà integrato qualora la Commissione sia in condizione di riunirsi nuovamente in tempo utile.

Conviene la Commissione.

La Commissione quindi dà mandato al relatore Guzzetti di redigere, per la Commissione di merito, un parere favorevole con le osservazioni da lui stesso sollevate, con riserva tuttavia di integrare il parere medesimo se sarà proseguito l'esame in sede consultiva.

Il senatore GALEOTTI invita il presidente a togliere la seduta, persistendo l'assenza del rappresentante del Governo, circostanza che ha indotto lo stesso relatore ad abbandonare l'Aula.

Stante l'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, il Presidente toglie quindi la seduta.

La seduta termina alle ore 12,20.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

314^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Vice Presidente
PIZZO*

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo e il sottosegretario di Stato per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE REFERENTE.

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B) Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
e connesso voto della Regione Toscana n. 140 e connessa petizione n. 464
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente PIZZO ricorda che prosegue l'esame dell'articolo 4.

Il ministro DE LORENZO precisa che gli emendamenti concordati, di cui si è già dato conto nella seduta di ieri, saranno presentati nell'ambito del decreto-legge sul ripiano dei debiti delle USL.

Interviene quindi il relatore BONORA per fare presente che le intenzioni manifestate dal Governo e il testo degli emendamenti presentati al citato decreto-legge sono tali da risolvere alcune delle perplessità riferite all'articolo 4 del provvedimento. Tenendo conto poi che il comma 1, lettera d), in tema di riequilibrio della spesa, si applica solo al 1992, dichiara di ritirare gli emendamenti 4.1 e 4.3.

Il senatore IMBRIACO, nell'illustrare l'emendamento 4.4, si sofferma sulla circostanza che il settore sanitario è sfuggito ad ogni tipo di controllo, malgrado il fatto che chi si è occupato della questione abbia operato nel senso di rendere compatibile la spesa sanitaria con le necessità del bilancio. In realtà la responsabilità è da ascrivere al Ministero, che si è dimostrato un centro di spesa incontrollata. Il disegno di legge all'esame non serve ad introdurre norme di risanamento finanziario efficace, come dimostrano le disposizioni in

tema di doppio lavoro dei medici, che incentivano il ricorso clientelare a strutture convenzionate.

Il senatore MELOTTO fa presente che il senatore Azzaretti ha ritirato la propria firma dall'emendamento 4.9.

Il senatore CROCETTA, nell'illustrare gli emendamenti presentati e nel riservarsi di presentarne più numerosi in Assemblea, lamenta il fatto che il Governo e la maggioranza si sono dimostrati sordi alle richieste di introdurre i necessari miglioramenti al testo. Quanto al proprio emendamento 4.12, esso mira ad affrontare la questione dei *ticket*, rivedendo la fascia delle esenzioni, al fine di eliminare una delle più palesi ingiustizie del disegno di legge. Gli emendamenti 4.17 e 4.18 mirano a rendere chiara la normativa in tema di incompatibilità professionale dei medici, anche al fine di porre un rimedio a quelli che costituiscono veri e propri sabotaggi delle strutture ospedaliere pubbliche a favore di quelle private. Conclude preannunciando un duro scontro sull'argomento in Assemblea.

Il senatore VESENTINI illustra l'emendamento 4.20, ricordando che i professori universitari non hanno un vero e proprio orario di lavoro. Pertanto consentire loro di prestare attività professionali fuori di un orario che non è definito, rischia di ingenerare abusi.

Il senatore MELOTTO fa presente che è l'autorità accademica che accerta la durata della prestazione lavorativa dei professori universitari.

Il senatore VESENTINI insiste sul proprio emendamento.

Il senatore BONORA fa proprio l'emendamento 4.19, del senatore Angeloni, al fine di ottenere dal Governo un chiarimento relativamente al fatto se nell'ambito dell'attività libero-professionale regolamentata dal comma 7 sia compresa anche quella di personale non laureato.

Interviene quindi il senatore MELOTTO che fa presente in primo luogo come nel settore sanitario i bisogni sopravanzino sempre le risorse finanziarie. Ciò nonostante, in questi anni, sono stati compiuti sforzi seri per ridurre gli sprechi, soprattutto abolendo il piè di lista, anche al fine di responsabilizzare le regioni. Affermato che la norma in tema di incompatibilità professionale ha la fondamentale funzione di togliere la possibilità di lavorare contemporaneamente nel pubblico e nel privato, si dichiara a favore dell'attuale testo dell'articolo 4.

Il senatore FERRARI-AGGRADI ritiene essenziale introdurre misure di contenimento della spesa, evitando di procedere, come è sempre avvenuto, a ripianare *a posteriori* i debiti.

La senatrice FERRAGUTI ritiene che per contenere la spesa sanitaria occorra modificare la gestione centralistica statale: infatti nonostante i tagli nel settore è cresciuto l'indebitamento.

Il senatore VIGNOLA si sofferma sulla questione dell'incompatibilità del personale medico e della spesa per convenzioni, che in alcune regioni d'Italia è la voce più consistente della spesa sanitaria.

Ha quindi la parola il ministro DE LORENZO che fa presente come nell'ambito del Piano sanitario nazionale il Governo si sia sforzato di introdurre misure di contenimento della spesa, misure che avrebbero trovato fonte legislativa ove fosse stato approvato definitivamente il disegno di legge di riforma sanitaria. Non essendo ciò avvenuto sarà tuttavia carico del Governo fissare le misure in questione in un Decreto del Presidente della Repubblica, emanato dopo un'intesa con la Conferenza tra lo Stato e le regioni.

Ricordato che il Ministero della sanità non ha dato luogo a sprechi, come si evince dalla sua spesa iscritta in bilancio, precisa che la norma sulle incompatibilità approvata dal Senato nella prima lettura del provvedimento all'esame costituiva un mostro giuridico, assolutamente inapplicabile. Per questo, e per difendere il fondamentale diritto alla libertà di cura, la Camera ha provveduto a completare la disposizione, evitando che essa fosse contraddittoria.

Precisa poi, al senatore Ferrari-Aggradi, che nell'ambito della già citata normativa di riforma è prevista una norma sui controlli, mentre al quesito del senatore Bonora fa presente che la disposizione del comma 7 si applica per tutti coloro che svolgono attività di diagnosi e cura.

Il senatore BONORA ritira quindi l'emendamento 4.19.

Il senatore IMBRIACO ribadisce la difformità del testo approvato dalla Camera nel comma 7 rispetto alla volontà manifestata dal Senato in materia.

Si passa quindi alla votazione.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole del senatore CROSETTA, è respinto l'emendamento 4.4.

È poi respinto l'emendamento 4.5. Il senatore IMBRIACO dichiara il proprio voto a favore dell'emendamento 4.9, che, posto ai voti, è respinto. Analogamente risulta respinto l'emendamento 4.6, dopo dichiarazione favorevole della senatrice FERRAGUTI. Dopo analoga dichiarazione favorevole della senatrice FERRAGUTI è ugualmente respinto l'emendamento 4.12.

Posti successivamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti 4.13, 4.16, 4.14, 4.15, 4.17, 4.18, 4.8, 4.7, 4.20 e 4.3.

Rispondendo ad un quesito del senatore SPOSETTI, il relatore BONORA precisa, in merito agli emendamenti 4.11 e 4.10 che il parere della 1^a Commissione non ha sollevato problemi di legittimità.

Posti congiuntamente ai voti, risultano quindi respinti gli emendamenti 4.11 e 4.10.

È infine respinto l'emendamento 4.2.

Il presidente PIZZO dichiara quindi concluso l'esame degli emendamenti.

Il senatore BOLLINI ritiene indispensabile ottenere dati dal relatore e dal Governo relativamente agli effetti finanziari del provvedimento che, come è noto, si riflettono sulla copertura della legge finanziaria.

In particolare fanno sorgere dubbi le questioni relative alla valutazione degli effetti dell'articolo 4, della soppressione dell'articolo 14, in tema di trattamenti pensionistici internazionali e della modifica apportata all'articolo 27, che diminuisce la quota erariale dell'incremento del costo dei concorsi a pronostico.

Il relatore BONORA ricorda di essersi già soffermato nel corso della propria relazione sugli effetti finanziari del provvedimento, che, relativamente ai saldi, non risultano portare a modifiche che si riflettano sulla copertura della finanziaria. La differenza di 100 miliardi è stata coperta con una pari riduzione della tabella C della finanziaria stessa.

Il sottosegretario PAVAN concorda con il relatore e precisa che le soppressioni del citato articolo 14 e del comma 1 dell'articolo 7, in tema di valutazione dei benefici combattentistici, non si riflettono sul saldo netto, bensì esclusivamente sul fabbisogno, e quindi non provocano problemi di copertura.

Rispondendo ad un quesito del senatore Bollini, precisa che la previsione del gettito dell'imposta sulle giocate è stata riveduta in base a calcoli più approfonditi e da ciò si è constatato la congruità della sua quantificazione.

La Commissione conferisce quindi al relatore Bonora mandato a riferire in Assemblea sul provvedimento in titolo, nel quale si devono ritenere assorbiti il voto della regione Toscana n. 140 e la petizione n. 464, nei termini emersi dal dibattito, autorizzandola a richiedere la relazione orale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi oggi pomeriggio, alle ore 16, con lo stesso ordine del giorno della seduta antimeridiana, ad esclusione del disegno di legge n. 3004-B.

La seduta termina alle ore 12,05.

315^a seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16.

Il PRESIDENTE, constatata l'assenza del numero legale, sospende la seduta per un'ora.

La seduta sospesa alle ore 16,05 è ripresa alle ore 17,05.

Il PRESIDENTE, constatata la perdurante mancanza del numero legale, rinvia la seduta a domani.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, sabato 21 dicembre 1991, alle ore 15, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Disposizioni in materia di finanza pubblica (3004-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

Art. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Entro il 31 marzo 1992 il Governo presenta al Parlamento per la sua approvazione il piano sanitario nazionale che fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di omogeneità in tutto il Paese ed indica gli *standard* organizzativi e di attività. In attesa dell'approvazione del piano sanitario nazionale, limitatamente all'esercizio 1992, ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fissa i livelli obbligatori di assistenza sanitaria da assicurare in condizioni di uniformità in tutto il Paese e indica gli *standard* organizzativi e di attività di riferimento da utilizzare per calcolare il parametro capitaro di finanziamento di ciascun livello assistenziale».

4.4

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI,
BERLINGUER, FERRAGUTI, SPOSETTI

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

4.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le regioni, nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, ridefiniscono la rete ospedaliera, riconvertendo in altri servizi e strutture sanitarie e territoriali, anche non residenziali, le risorse derivanti dalla soppressione di strutture ospedaliere che non rientrino in detta programmazione. Entro il 30 marzo 1992 devono essere corrisposti alle regioni le risorse in conto capitale di cui all'articolo 20

della legge n. 67 del 1988, per il primo triennio 1989-1991. Entro la stessa data, il Ministro della sanità con apposito decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, definisce i raggruppamenti omogenei di diagnosi sui quali riparametra le modalità di pagamento delle rette delle case di cura private».

4.5

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI,
BERLINGUER, FERRAGUTI, GALEOTTI,
VIGNOLA

Al comma 3 dopo le parole: «delle risorse umane e strumentali», aggiungere le parole: «Nei presidi ospedalieri di zona sono previsti unicamente i seguenti moduli organizzativi, area medica, area chirurgica, area riabilitativa».

4.9

AZZARETTI, PERINA, CONDORELLI, FERRAGUTI,
IMBRIACO, CHESSA, MERIGGI, GRASSI
BERTAZZI, ONGARO BASAGLIA, SIGNO-
RELLI, DUÒ, ALBERTI, PERUGINI,
CROCETTA

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. A decorrere dal 1° gennaio 1992, sono abolite le quote di partecipazione alla spesa farmaceutica, alle spese per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio.

4-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1992 sono a carico del Servizio sanitario nazionale i farmaci che ricadono nella fascia A e B del prontuario terapeutico. I farmaci della fascia C non sono ascrivibili al Servizio sanitario nazionale ad eccezione di quanto stabilito nel punto 4 e vengono pertanto eliminati dal prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale.

4-ter. Il Ministero della sanità, entro la stessa data, con apposito decreto, ridefinisce il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale, inserendo nella fascia A i farmaci di comprovata efficacia non suscettibili di abuso (somministrazione gratuita senza vincoli) e nella fascia B i farmaci di comprovata efficacia, ma suscettibili di prescrizioni incongrue (somministrazione gratuita con sorveglianza e prescrizioni a livello regionale).

4-quater. I cittadini affetti da patologie croniche individuate con apposito atto dal Ministero della sanità, hanno diritto alla somministrazione gratuita dei farmaci inerenti alla patologia e alla sue complicanze anche se appartenenti alla fascia C.

4-quinquies. Dal 1° gennaio 1992 il prezzo dei farmaci è ridotto nella misura del 5 per cento.

4-sexies. Per l'anno 1992 è sospesa l'introduzione nel prontuario terapeutico nazionale di prodotti «copia» e di nuove confezioni con modifica di dosaggio o di forma farmaceutica. A partire dal 1° gennaio

1992 è soppressa la franchigia concessa alle case farmaceutiche per pubblicità e convegni.

4-septies. A partire dal 1° giugno 1992, sulla base di un decreto del Ministero della sanità, è avviata la sperimentazione della somministrazione ai cittadini dei farmaci nelle quantità fissate dalla prescrizione ovvero in confezioni predeterminate esclusivamente in rapporto ai cicli terapeutici specifici.

4-octies. Nel 1992 non si dà luogo all'ammissione nel prontuario di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo per ciclo terapeutico».

4.6

BERLINGUER, IMBRIACO, FERRAGUTI, RANALLI, TORLONTANO, ZUFFA, VIGNOLA, BOLLINI, BARCA, ANDRIANI, SPOSETTI

Al comma 4 le parole: «Tale quota è dovuta da tutti i cittadini, esclusi i pensionati, esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito e gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, nonché, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474, i grandi invalidi per servizio», *sono così sostituite:* «sono esentati dal pagamento di tutte le quote di compartecipazione:

a) i pensionati di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8;

b) i disoccupati iscritti all'ufficio di collocamento;

c) i familiari a carico dei soggetti di cui alle precedenti lettere a) e b);

d) i nuclei familiari con reddito imponibile lordo fino a lire 16 milioni, incrementato fino a lire 22 milioni di reddito complessivo lordo in presenza del coniuge a carico e in ragione di un ulteriore milione per ogni figlio a carico; non concorre alla determinazione del reddito l'unità immobiliare di proprietà, adibita ad abitazione propria del nucleo familiare o posseduta come residenza secondaria o comunque a disposizione, se costituente l'unica unità immobiliare posseduta;

e) gli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia;

f) i grandi invalidi per servizio, ai sensi dell'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474;

g) i portatori di *handicap* con reddito al minimo.

Annualmente il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede ad adeguare all'aumento del costo della vita i tetti di reddito di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382, convertito con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8 e alla lettera d) del presente comma.

4.12

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «alle cinquecento lire superiori» inserire le seguenti parole: «I prezzi delle specialità mediche che inserite nel prontuario terapeutico che avevano la data del 30 settembre 1991 un prezzo inferiore a 20.000 lire sono bloccati fino al 31 dicembre 1992».

4.13

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «confezioni monodose» aggiungere: «La quota di partecipazione alla spesa farmaceutica non è dovuta per i farmaci il cui prezzo sia inferiore alle 15.000 lire.».

4.16

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «ciclo terapeutico» aggiungere: «fino al 31 dicembre 1992 non si fa luogo a nessun aumento del prezzo dei farmaci».

4.14

CROCETTA

Al comma 4, dopo le parole: «11 ottobre 1990» inserire le seguenti: «ed i farmaci di cui alla lista A della Direttiva europea 87/22/CEE recepita con D.M. 19 maggio 1990, n. 59 e con il D.L. 29 maggio 1991, n. 17, ed inclusi nell'articolo 10, secondo comma del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638».

4.15

CROCETTA

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Con il Servizio sanitario nazionale può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale. Il rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale è altresì incompatibile con l'esercizio di altre attività o con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso. L'accertamento delle incompatibilità compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, all'amministratore straordinario della unità sanitaria locale al quale compete altresì l'adozione dei conseguenti provvedimenti. Le situazioni di incompatibilità devono cessare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

4.17

CROCETTA

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, anche da parte di parenti ed affini entro il quarto grado, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale; sono altresì incompatibili con qualunque forma di partecipazione o di prestazione d'opera effettuata a qualunque titolo in strutture sanitarie ivi compreso i rapporti di lavoro dipendente».

4.18

CROCETTA

Al comma 7, sopprimere le parole da: «L'esercizio dell'attività libero-professionale» fino a: «convenzionate con il Servizio sanitario nazionale».

4.8

IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI,
BERLINGUER, GALEOTTI, VIGNOLA, BAR-
CA, SPOSETTI

Al comma 7, dopo le parole: «attività libero-professionale dei medici» sono aggiunte le parole: «psichiatri, psicologi psicoterapeuti e veterinari».

4.7

IMBRIACO, BRINA, BOCHICCHIO SCHELOTTO,
POLLINI, SPOSETTI

Al comma 7 dopo le parole: «dell'attività libero professionale dei medici» aggiungere le parole: «degli odontoiatri, degli psicologi-psicoterapeuti e dei veterinari».

4.19

ANGELONI

Al comma 7 sopprimere le parole da: «Le disposizioni del presente comma si applicano» fino a: «le autorità accademiche competenti».

4.20

VESENTINI

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.3

IL RELATORE

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.11 IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI,
BERLINGUER, GALEOTTI, VIGNOLA, BAR-
CA, SPOSETTI

Al comma 7 sopprimere le parole: «Resta valido quanto stabilito dagli articoli 78, 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384».

4.10 AZZARETTI, FERRAGUTI, PERINA, IMBRIACO,
CONDORELLI, CHESSA, MERIGGI, GRASSI
BERTAZZI, SIGNORELLI, ALBERTI, DUÒ,
ONGARO BASAGLIA, PERUGINI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti sia il comparto del personale del Servizio sanitario nazionale che il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da assessori regionali assistiti da rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica. La delegazione, composta con determinazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ha sede presso il Dipartimento per gli affari regionali ed è dotata di una segreteria generale alla quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità che a tal fine è collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'articolo 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'articolo 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula».

4.2 IMBRIACO, TORLONTANO, ZUFFA, RANALLI,
BERLINGUER, FERRAGUTI, GALEOTTI,
VIGNOLA

FINANZE E TESORO (6^a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

422^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TRIGLIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze De Luca e Madaudo.

La seduta inizia alle ore 10.

IN SEDE REFERENTE

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Il senatore BRINA rileva che il provvedimento, nonostante alcuni limiti come le norme sul condono, contiene molti aspetti positivi che realizzano una parziale riforma del sistema fiscale. In particolare, le disposizioni relative all'istituzione dei Centri di assistenza fiscale appaiono accettabili e condivisibili, anche se la portata della norma è stata sottovalutata dal Governo. Egli rileva che occorre anzitutto distinguere tra l'istituzione dei predetti Centri e l'estensione del potere di apporre il visto di conformità ad alcune categorie di professionisti. Mentre infatti la struttura organizzativa ed il sistema di responsabilità dei CAF vengono delineati in modo chiaro e condivisibile, rimane insoluta la questione dell'attribuzione del potere di apporre il visto di conformità anche a categorie di professionisti che svolgono abitualmente e da tempo attività di consulenza fiscale e contributiva. Egli ricorda che il nostro sistema fiscale è fondato sull'autodenuncia e sull'autoliquidazione e non prevede alcuna riserva di legge per la consulenza fiscale. L'introduzione del visto di conformità non può pertanto discriminare tra profili professionali, altrimenti si sancisce in maniera impropria una sorta di «esclusiva» a favore di alcune categorie a danno di altre.

Preannuncia pertanto la presentazione di alcuni emendamenti per fare chiarezza su questo aspetto, anche se ritiene che il problema potrà essere risolto in futuro, conformemente agli indirizzi comunitari ed evitando spinte corporative.

Il senatore GAROFALO lamenta che la relazione tecnica presentata dal Governo appare incompleta e non dettagliata: manca, per esempio, la quantificazione degli effetti finanziari delle norme sull'agriturismo e sul settore agricolo, introdotte dalla Camera dei deputati.

Il sottosegretario DE LUCA sottolinea che le norme sull'agriturismo riguardano solo le attività minori, che vengono fiscalmente disciplinate secondo un meccanismo semplificato e non agevolativo, anche al fine di recuperare a tassazione materia imponibile. Inoltre, egli fa presente che la relazione tecnica riporta la quantificazione sia delle norme sull'imposta sui redditi dominicali non dovuta, sia delle norme di proroga delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina.

Il senatore GAROFALO - riprendendo la parola - auspica che almeno in questa sede la Commissione sia in grado di valutare con precisione le conseguenze finanziarie delle singole disposizioni del provvedimento e di quest'ultimo nel suo complesso. Inoltre esprime forti perplessità sulla quantificazione della norma, introdotta dalla Camera dei deputati, sulla regolarizzazione degli immobili delle imprese individuali. In effetti, non è chiaro - come emerge anche dalla nota predisposta dal Servizio del Bilancio del Senato - il criterio in base al quale una quota delle maggiori entrate stimate dall'articolo 58 sia considerata aggiuntiva rispetto alla legislazione vigente, in quanto i 3.000 miliardi di gettito, inizialmente previsto, sarebbero comunque inferiori alle entrate da acquisire in base alla legge n. 408 del 1990.

Il relatore FAVILLA rinuncia a replicare sul provvedimento, riservandosi di intervenire in sede di esame degli emendamenti.

Il sottosegretario DE LUCA - intervenendo in sede di replica - esprime parole di ringraziamento per l'attento lavoro svolto dai relatori. Egli rileva anzitutto che la Camera dei deputati non ha affatto stravolto l'impianto del provvedimento approvato dal Senato, anche se sono intervenute molte modifiche, di natura essenzialmente tecnica e formale e, in qualche caso, anche migliorative.

Una modifica di rilievo è senz'altro quella volta ad istituire i Centri di assistenza fiscale ed il conto fiscale, dei quali il Governo non intende assolutamente minimizzare la portata, esprimendo invece soddisfazione per la realizzazione di una riforma che comporta un effettivo salto di qualità del nostro ordinamento fiscale. Raccordando questa nuova normativa con altre nuove disposizioni si introduce infatti un principio di autoaccertamento da parte del contribuente che integra e non stravolge la filosofia sottesa alla riforma fiscale degli anni '70. È stato opportuno cogliere l'occasione per introdurre questa normativa, in quanto era maturo l'accordo su di essa e si rischiava di non realizzarla nel corso della presente legislatura.

Passando ad esaminare altri aspetti del provvedimento, il sottosegretario rileva come non siano state affatto stravolte le disposizioni sulla rivalutazione obbligatoria dei beni d'impresa, nè quelle sulla tassazione delle indennità di esproprio. Rispetto a quest'ultime egli afferma che la Camera dei deputati ha inteso rendere solo più semplici gli adempimenti dei contribuenti e precisa che con il riferimento al sistema di tassazione ordinario per quel tributo, si intende la tassazione separata.

Per quanto attiene alle norme sul contenzioso tributario, egli fa presente che le uniche novità sostanziali introdotte dall'altro ramo del Parlamento sono la previsione di una conciliazione giudiziale (che non è il patteggiamento) e l'adozione di una equilibrata soluzione per l'individuazione dei soggetti abilitati all'assistenza in giudizio.

Tornando alla questione dei Centri di assistenza fiscale, il Sottosegretario precisa che essi non intervengono in materia contributiva, in quanto tale ipotesi, tra l'altro, solleva gravi problemi per l'INPS per la possibile compensazione tra imposte e contributi; quindi, si è stabilito che tale strumento fosse di natura essenzialmente fiscale. Quanto ai professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità, si è adottata una soluzione estremamente equilibrata, in base alla quale ogni professionista può apporre tale visto nell'ambito delle proprie competenze professionali. Si è voluto cioè riconoscere l'esistenza di certe professionalità «fotografando» l'attuale realtà e premiando il principio della qualificazione professionale e della maggiore tutela del contribuente. Peraltro, la soluzione adottata è in linea con gli orientamenti che maturano in sede comunitaria, in cui si riconoscono determinate competenze solo in corrispondenza di una certa qualificazione obiettivamente verificabile in base al titolo di studio.

Rispondendo alle osservazioni sulle quantificazioni del provvedimento, egli fa presente che le norme sulla regolarizzazione degli immobili delle imprese individuali sono state valutate sulla scorta di stime diverse e comunque concordanti per una iniziale previsione di gettito di 3.000 miliardi. La posizione più prudente sostenuta dal Ministero delle finanze è stata recepita riducendo la precedente previsione di gettito agli attuali 771 miliardi e riservando la differenza di gettito, rispetto alla maggiore previsione iniziale, ad assicurare le maggiori entrate previste dall'articolo 12 della legge 408 del 1990 per l'anno 1992.

Dopo aver sottolineato che con riferimento alle imposte sulle successioni e donazioni, nel modificare il meccanismo di autoliquidazione, si è introdotto un principio di responsabilità dell'Amministrazione che porterà ad uno snellimento delle procedure, egli fa presente che l'omogeneizzazione della tassa sui sacchetti di plastica, porterà sicuramente maggior gettito anche se, forse, non produrrà effetti in termini di minore inquinamento.

In conclusione, egli si dichiara disponibile a fornire qualsiasi ulteriore chiarimento nel prosieguo dell'esame e raccomanda l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto alla Camera dei deputati.

Il presidente TRIGLIA sospende la seduta in attesa dell'esito della conferenza dei Capigruppo che consentirà di decidere sull'ulteriore *iter* del provvedimento.

(La seduta sospesa alle ore 11.05, è ripresa alle ore 13).

Il presidente BERLANDA avverte che, a seguito delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Capigruppo, il termine per la presentazione degli emendamenti resta fissato alle ore 19 di oggi.

Il seguito dell'esame viene rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la seduta pomeridiana, già convocata alle ore 15,30, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente BERLANDA avverte che la Commissione è convocata domani pomeriggio, 21 dicembre, alle ore 15 ed alle ore 21, per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 3005-B in materia tributaria, collegato al disegno di legge finanziaria 1992, e per il seguito della discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 2692 concernente aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

307^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
SENESI*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici D'Amelio.**La seduta inizia alle ore 9,15.***IN SEDE REDIGENTE**

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri 19 dicembre.

Preliminarmente il presidente SENESI, rilevando come siano stati espressi pareri della 1^a e della 5^a Commissione che pongono talune condizioni, prospetta l'opportunità che la Commissione non accolga tali condizioni e prosegua l'esame in sede referente, riservando all'Assemblea una valutazione più approfondita.

La Commissione conviene sulla proposta del Presidente e il seguito della discussione pertanto prosegue in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri, approvato dalla Camera dei deputati (Esame)

Dopo che la Commissione ha convenuto di dare per acquisite le fasi procedurali già svolte in sede redigente, la Commissione stessa, non essendo stati presentati emendamenti, dà mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento.

La seduta termina alle ore 9,50.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

214ª Seduta*Presidenza del Presidente***MORA**

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

Vecchi ed altri: Apposizione di un termine di durata massima al vincolo di indivisibilità dei terreni di riforma (2986)
(Esame e rinvio)

Il presidente MORA riferisce sul disegno di legge in titolo nel cui articolo unico si prevede che il vincolo di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 3 giugno 1940, n. 1068 abbia una durata di trent'anni dalla prima assegnazione.

Tale norma, prosegue il relatore, si rende necessaria per la indeterminatezza temporale del vigente disposto di legge e per consentire di non cristallizzare gli assetti socio-economici, rispondendo alle necessità più volte manifestate da tutte le associazioni professionali degli imprenditori agricoli.

Il Presidente relatore - anche in considerazione della preannunciata presentazione di un analogo disegno di legge d'iniziativa governativa sulla stessa materia, ed al fine di acquisire nel frattempo i previsti pareri delle Commissioni consultate - propone il rinvio del seguito dell'esame.

Concordano il sottosegretario RICCIUTI ed il senatore VECCHI, il quale aggiunge che si tratta di applicare lo stesso trattamento previsto per la piccola proprietà contadina. Il seguito viene quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 9ª)

Per quanto attiene allo svolgimento dell'interrogazione n. 3-01756 dei senatori Margheriti ed altri il sottosegretario RICCIUTI fa presente

che sarà lo stesso Ministro a rispondere personalmente agli interroganti.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341)

e dei connessi voti regionali nn. 112 e 115

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 18 dicembre scorso.

Il PRESIDENTE relatore comunica che sul testo del relatore e sugli emendamenti è pervenuto il parere favorevole della 1^a Commissione affari costituzionali, nonché il parere della 5^a Commissione bilancio – di cui dà lettura – nel quale si dichiara il nulla osta sul testo del relatore a determinate condizioni (ai sensi dell'articolo 40, comma cinque del regolamento) e si esprimono parere contrario ed osservazioni agli emendamenti al testo del relatore di natura finanziaria.

Si passa quindi all'esame dell'articolato, adottando come testo base quello del relatore.

All'articolo 1 il presidente MORA annuncia la presentazione, in accettazione delle condizioni poste dalla 5^a Commissione bilancio, di tre emendamenti: uno (1.4) con il quale, al comma 1 propone di sostituire le parole da «è stabilita» fino alla fine del comma, con le parole «è incrementata di lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994»; con il secondo (1.5) propone, al comma 2, di sostituire le parole «degli anni 1991 e 1992» con le seguenti «degli anni 1992, 1993 e 1994», le parole «del bilancio triennale 1990-1992» con le parole «del bilancio triennale 1992-1994» nonché le parole «per l'anno 1990» con le parole «per l'anno 1992». Con il terzo emendamento (1.6) propone infine di aggiungere, dopo il comma 2, il comma 2-bis «Per gli anni successivi al predetto triennio si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata».

Il sottosegretario RICCIUTI si dichiara d'accordo sulle proposte emendative.

Il senatore MICOLINI illustra un emendamento (1.7) con il quale propone che – al primo comma – la dotazione annua venga stabilita in 620 miliardi l'anno (con un aumento di 170 miliardi l'anno rispetto agli attuali 450) e di conseguenza – al secondo comma – la previsione del maggiore onere sia portata da 70 a 170 miliardi.

Il senatore CASADEI LUCCHI illustra quindi gli emendamenti all'articolo 1 già presentati nella seduta del 4 dicembre, con cui si propone di portare da 520 a 720 miliardi lo stanziamento annuo del Fondo di solidarietà (1.1), la previsione del maggiore onere di 270 miliardi l'anno, al posto dei 70 del testo base (1.2) e la relativa copertura con il ricorso anche ai 200 miliardi previsti per il riordino dell'Aima (1.3).

Il sottosegretario RICCIUTI fa rilevare come l'emendamento del senatore Micolini stia pienamente all'interno delle previsioni della legge finanziaria (sia in quella del 1991, che prevedeva già 170 miliardi per l'esercizio 1992, sia nella finanziaria del 1992 che prevede i suddetti 170 miliardi aggiuntivi per tutto il triennio 1992-1994. Ribadita quindi l'esistenza della copertura per il maggiore onere di 170 miliardi l'anno conferma il parere favorevole del Governo.

Il presidente MORA, nel ribadire di condividere l'emendamento 1.7 del senatore Micolini, dichiara di farne proprio il contenuto, inserendolo nei suddetti suoi emendamenti 1.4 e 1.5, che riformula portando l'incremento annuo del Fondo da 70 a 170 miliardi annui per il triennio 1992-1994 ed assicurando la copertura di tale maggiore onere con gli accantonamenti.

Il senatore MICOLINI prende atto e concorda.

Il senatore CASADEI LUCCHI, ribadendo la necessità di finanziamenti adeguati e di preveggenza nella gestione della materia, annuncia di ritirare gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 e presenta il subemendamento 1.8 agli emendamenti riformulati 1.4 e 1.5 del relatore, nel quale si prevede di portare l'incremento annuo da 170 a 270 miliardi. Augura quindi che per tale maggiore impegno ci sia la disponibilità finanziaria di cui ha parlato il rappresentante del Governo.

Il sottosegretario RICCIUTI precisa che la maggiore disponibilità finanziaria cui egli ha fatto riferimento in relazione all'emendamento 1.7 del senatore Micolini va considerata nei limiti fissati dalla legge finanziaria, che vengono rispettati nel predetto emendamento.

Seguono quindi ulteriori brevi interventi dei senatori MARGHERITI, il quale fa rilevare che era stata proposta una copertura anche col ricorso ai fondi per il riordino dell'AIMA, e LOPS, il quale invita ad una opportuna riflessione.

Dopo ulteriori brevi interventi del presidente MORA, del sottosegretario RICCIUTI e del senatore MARGHERITI in ordine alla portata del parere della 5^a Commissione bilancio, il presidente MORA evidenzia come nello stesso citato parere la Commissione bilancio abbia fatto riferimento alla possibilità di rifinanziamento da parte della Commissione di merito «nel rispetto degli importi contenuti nella legge finanziaria». L'incremento di 170 miliardi per il triennio 1992-1994, egli aggiunge, corrisponde esattamente all'accantonamento previsto nella Tabella B della legge finanziaria 1992.

La Commissione quindi dopo aver respinto il subemendamento 1.8 - su cui si è detto favorevole il senatore NEBBIA - approva il comma 1 con l'emendamento riformulato 1.4 del relatore ed il comma 2 con l'emendamento 1.5 riformulato dello stesso relatore.

Successivamente approva l'emendamento 1.6 del relatore, aggiuntivo del comma 2-bis e quindi l'articolo 1 nel suo complesso, come sopra modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2 su cui il senatore CASADEI LUCCHI illustra due emendamenti presentati nella seduta del 4 dicembre scorso. Con il primo (2.1) propone di sostituire il comma 1 (nel nuovo testo si fa riferimento al finanziamento di provvidenze per far fronte ai danni causati da calamità agricole non assicurabili con i contratti di cui al successivo articolo 9 e si considerano calamità agricole quegli eventi calamitosi di carattere eccezionale, dovuti a variazioni d'intensità anomale di agenti naturali, rispetto a cui si rilevi insufficiente il ricorso ai mezzi di prevenzione noti).

Con il successivo emendamento (2.2) prevede l'aggiunta di un comma concernente i casi di danni non inferiori al 35 per cento della produzione dell'azienda e la procedura di delimitazione del territorio colpito.

Seguono quindi brevi interventi del sottosegretario RICCIUTI che motiva la contrarietà agli emendamenti 2.1 e 2.2 testè illustrati, e del senatore CARLOTTO, il quale chiede spiegazioni sulla portata del comma 1 dell'articolo 2 con particolare riferimento all'esclusione delle aziende che abbiano subito perdite non inferiori al 35 per cento della produzione lorda vendibile delle zone interessate.

Il sottosegretario RICCIUTI nel convenire sulla fondatezza delle perplessità del senatore Carlotto, prospetta l'urgenza di procedere celermente e con la massima incisione.

Il senatore CARLOTTO ribadisce la propria perplessità sul fatto che non si prevede di indennizzare aziende per perdite che avrebbero potuto essere assicurate ma che non lo sono state.

Il senatore MICOLINI rileva che i problemi che suscitano le comprensibili perplessità del senatore Carlotto sono state a lungo dibattuti nella Sottocommissione, che ha cercato una soluzione equilibrata.

Il senatore DIANA nel considerare legittimo il dubbio del senatore Carlotto fa rilevare che l'articolo 5 della legge n. 590 del 1981 istitutiva del Fondo fa riferimento alla perdita del 35 per cento del prodotto lordo vendibile, senza cenno alcuno a zone interessate. Evidenzia quindi come si verificano spesso casi in cui aziende fortemente danneggiate non ricevono indennizzi per il fatto di non rientrare in zone per le quali non sia stato dichiarato lo stato di calamità eccezionale.

Seguono brevi interventi del presidente MORA, sulla necessità di attenersi al contenuto dell'articolo 2 in esame, e del senatore DIANA, che ribadisce il riferimento della citata legge n. 590 alle singole aziende.

(La seduta sospesa alle ore 16 viene ripresa alle ore 16,15).

Il presidente MORA, tenuto conto dell'imminente inizio dei lavori d'Assemblea e della necessità di approfondire la questione affrontata, rinvia il seguito della discussione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente MORA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani sabato 21 dicembre alle ore 9, in sede deliberante, per il seguito della discussione del disegno di legge n. 2341 e dei connessi voti regionali n. 112 e n. 115.

La seduta termina alle ore 16,20.

INDUSTRIA (10ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

373ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 9,30.***IN SEDE REFERENTE****Petrara ed altri: Tutela delle terrecotte popolari (2644)**

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento in sede deliberante)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna del 17 dicembre.

Il relatore FIOCCHI presenta gli emendamenti 5.1, 8.1, 10.1 e 12.1, già preannunciati e illustrati nella precedente seduta.

Il senatore PETRARA ribadisce il suo consenso ai predetti emendamenti.

La Commissione, infine, conviene di accogliere le proposte di modifica del relatore e di richiedere - previa acquisizione dei prescritti pareri e qualora essi siano favorevoli - il trasferimento in sede deliberante per il disegno di legge in esame.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10.

374ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

*La seduta inizia alle ore 13,10.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

(A1, 10ª)

Il presidente FRANZA avverte che, stante l'assenza del rappresentante del Governo, non è possibile trattare i disegni di legge, assegnati in sede deliberante, iscritti all'ordine del giorno.

Il senatore FONTANA Elio propone di convocare una riunione della Commissione al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea.

Conviene la Commissione.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente FRANZA comunica che la Commissione tornerà a riunirsi oggi, 20 dicembre, alle ore 15,30 e alle ore 20.

La seduta termina alle ore 13,20.

375^a Seduta (2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE DELIBERANTE

Dep. Scotti ed altri; Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore PERUGINI, nel riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, ne ripercorre l'iter presso l'altro ramo del Parlamento e dà conto, quindi, del suo contenuto: esso è volto a qualificare come imprese industriali le aziende di produzione fonografica e a disporre interventi di sostegno al settore anche attraverso l'imposizione di diritti per le riproduzioni private senza scopo di lucro.

Quanto a quest'ultimo aspetto, rileva l'opportunità di ridurre l'entità del predetto diritto, almeno in riferimento agli apparecchi di riproduzione audio, il cui mercato risulta già critico per la forte incidenza delle importazioni clandestine: illustra a tal fine una proposta di emendamento, sottoscritta anche dai senatori Aliverti e Citaristi.

Rammenta, inoltre, che la Commissione - nelle scorse settimane - ha convocato, in sede informale, le associazioni delle imprese e degli autori interessate a diverso titolo al provvedimento, che hanno potuto rappresentare il proprio avviso circa l'opportunità e l'entità dei diritti nonché la ripartizione dei relativi proventi: in particolare, gli autori di

opere audiovisive hanno prospettato l'opportunità che una quota dei medesimi sia a loro riservata.

Dà conto, quindi, dei pareri formulati dalle Commissioni consultate e sollecita l'approvazione del disegno di legge, con la modifica dianzi illustrata.

Su proposta del senatore BAIARDI si conviene infine di rinviare il seguito della discussione al fine di approfondire gli elementi di valutazione forniti dal relatore.

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Discussione congiunta e rinvio)

Ha inizio la discussione congiunta dei disegni di legge in titolo, la cui trattazione, in sede referente per gli atti nn. 1278, 2186 e 2656, e in sede redigente per l'atto n. 2911, è stata sospesa nella seduta antimeridiana del 18 dicembre.

Il relatore Elio FONTANA dà conto del testo unificato elaborato in sede ristretta: esso è suscettibile di ulteriori integrazioni e modifiche, anche in riferimento ai pareri che saranno formulati dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio. In particolare, occorre armonizzare la normativa interna concernente il settore turistico alle disposizioni adottate in materia dalla Comunità europea. Inoltre devono essere definite le funzioni e l'articolazione territoriale delle aziende di promozione turistica, la pianificazione territoriale delle aree di insediamento turistico, il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro, la pubblicità dei programmi di viaggio e le assicurazioni obbligatorie per gli utenti, l'attività delle guide turistiche: tali disposizioni saranno conformi alla normativa costituzionale concernente il riparto di competenze tra Stato e regioni e alle indicazioni vincolanti che, sotto questo profilo, saranno formulate dalla 1^a Commissione permanente. Sarà quindi posta particolare attenzione alla equilibrata ripartizione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare gli interventi di cui si tratta. Il relatore, infine, auspica che - attraverso opportune intese con l'omologa Commissione della Camera dei deputati - sia possibile approvare la nuova legge quadro per il turismo entro la fine della presente legislatura.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARDINALE si associa all'auspicio da ultimo formulato da parte del relatore e rileva che il testo predisposto in sede ristretta può rispondere, con le opportune modifiche, all'intento di definire una legislazione di principio per il settore turistico. Rammenta, al riguardo, che l'esigenza di assicurare il rispetto delle prerogative istituzionali attribuite alle regioni dalla Costituzione deve essere soddisfatta con la massima cura. Precisa, inoltre, che il Gruppo comunista-PDS non condivide l'ipotesi di ripartizione delle risorse finanziarie formulata nel disegno di legge del Governo e recepitata nel testo del comitato ristretto.

Il sottosegretario MURATORE esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal comitato ristretto e preannuncia la disponibilità del Governo ad accogliere le proposte di modifica che si riterrà opportuno di formulare, anche in conformità alle indicazioni delle Commissioni consultate.

Rileva, comunque, che il settore turistico - particolarmente importante per la crescita economica del paese - esige un intervento organico di riforma legislativa che ne assicuri competitività e sviluppo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

376ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Dep. Scotti ed altri; Bianchini ed altri: Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di oggi.

Il senatore GIANOTTI, nel rilevare che l'eventuale approvazione dell'emendamento proposto dai senatori Perugini, Aliverti e Citaristi

renderebbe comunque necessario un ulteriore esame parlamentare presso la Camera dei deputati, prospetta l'opportunità di accogliere una fondata osservazione - rammentata dallo stesso relatore - formulata dall'associazione degli autori cinematografici circa l'equilibrio da perseguire nella ripartizione dei proventi derivanti dai diritti imposti sui supporti audiovisivi: illustra pertanto l'emendamento 3.2, volto ad attribuire ai predetti soggetti un terzo dei compensi in questione.

Il relatore PERUGINI conviene sulla proposta.

Il senatore ALIVERTI ritiene che l'ispirazione complessiva del disegno di legge sia piuttosto discutibile, per la confusione che tende a ingenerare tra fattispecie non omogenee quali la riproduzione privata a scopo non di lucro e la fruizione di prodotti noleggiati o assunti in prestito. D'altra parte, la materia in esame esige un intervento normativo a carattere organico, conforme agli indirizzi formulati dalla Comunità europea e alle corrispondenti disposizioni adottate negli altri paesi membri: tuttavia, nell'intento di introdurre un primo elemento di regolamentazione, risulta opportuno temperare i paventati effetti inflattivi derivanti dalla imposizione dei diritti, almeno in riferimento agli apparecchi di riproduzione audio, così come proposto con l'emendamento 3.1.

Il presidente FRANZA rammenta che in ordine alla ripartizione dei proventi derivanti dai diritti sui supporti audio è intercorsa recentemente un'intesa convenzionale tra le parti interessate, volta ad assicurare l'attribuzione di una quota del compenso anche alla categoria degli autori.

Il senatore CITARISTI osserva che in riferimento alle opere audiovisive gli autori e gli interpreti ricevono i propri compensi direttamente dai produttori, che sopportano il rischio degli investimenti economici.

Il senatore GIANOTTI rileva che tale modalità di remunerazione può essere riferita alla rappresentazione ordinaria dell'opera ma non alla riproduzione, potenzialmente illimitata, considerata nel disegno di legge. Inoltre il menzionato accordo concluso presso la SIAE rende evidente che ai soggetti interessati è ben presente l'esigenza di una remunerazione anche per gli autori.

Il senatore ALIVERTI manifesta la propria perplessità sulla proposta di modifica formulata dal senatore Gianotti: essa, infatti, può incidere in una materia che risulta già regolata da un accordo di natura contrattuale, con il rischio di alterare un equilibrio faticosamente conseguito.

Il sottosegretario MURATORE, quindi, prospetta l'opportunità di ritirare le proposte emendative, al fine di approvare definitivamente il disegno di legge.

Il relatore PERUGINI osserva che gli emendamenti in questione hanno natura e obiettivi diversi.

Il presidente FRANZA ritiene che la modifica proposta dal senatore Gianotti potrebbe indurre le parti interessate ad aggiornare i rispettivi rapporti convenzionali: non si produrrebbe, peraltro, alcuna lesione alla loro autonomia negoziale.

Si procede quindi alle votazioni.

Approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 1 e 2, la Commissione accoglie - con separate votazioni - gli emendamenti 3.1 e 3.2 nonché l'articolo 3 nel testo modificato.

Sono poi approvati, senza discussione e senza modifiche, gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

La Commissione, infine, approva il disegno di legge nel suo complesso, nel testo risultante dalle modifiche accolte.

La seduta termina alle ore 21,05.

EMENDAMENTI**Tutela delle terrecotte popolari (2644)****Art. 5.**

Sopprimere l'articolo.

5.1**IL RELATORE****Art. 8.**

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) tiene il registro dei produttori e valuta le domande d'iscrizione allo stesso».

8.1**IL RELATORE****Art. 10.**

Nel comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 3» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 2 lettera a)».

10.1**IL RELATORE****Art. 12.**

Al comma 1, sostituire le parole: «valutato in lire 250 milioni» con le seguenti: «valutato in lire 50 milioni».

12.1**IL RELATORE**

ALLEGATO

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217

TITOLO I.

REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL TURISMO, STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO

Articolo 1.

(Indirizzo, coordinamento e programmazione del turismo)

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dai seguenti:

«1. Per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione economica nazionale e settoriale, nella materia del turismo e dell'industria alberghiera, il Governo esercita la funzione di indirizzo e coordinamento con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. I decreti del

Presidente del Consiglio dei Ministri, regolano termini, modalità e criteri per quanto attiene in particolare i seguenti aspetti:

a) l'armonizzazione delle leggi regionali con la legislazione nazionale di adeguamento alla normativa comunitaria e internazionale;

b) la razionalizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero;

c) l'armonizzazione delle funzioni regionali attinenti la disciplina delle imprese e professioni turistiche nonché la classificazione delle strutture ricettive, in ordine alla garanzia delle condizioni di parità degli operatori turistici e alla tutela degli utenti;

d) l'armonizzazione delle funzioni regionali e subregionali per le attività di valorizzazione e di promozione del turismo anche ai fini della formulazione delle proposte di cui al comma 3;

e) la destagionalizzazione del turismo anche mediante la regolamentazione della utilizzazione dei periodi feriali;

f) la promozione e lo sviluppo del turismo giovanile anche mediante una nuova disciplina degli ostelli della gioventù, in conformità con la regolamentazione adottata dalla Federazione internazionale degli ostelli per la gioventù.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formula proposte al CIPE, che le adotta con propria delibera, volte alla cura e al perseguimento degli interessi del turismo nell'ambito della programmazione nazionale, con particolare riferimento alle materie dei trasporti, delle comunicazioni e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali.

3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formula indicazioni e proposte al CIPE, che le adotta con propria delibera, volte all'utilizzo coordinato delle risorse finanziarie, ordinarie e straordinarie, nazionali, regionali e comunitarie, destinate al finanziamento di programmi di interesse turistico.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo rappresenta il Governo, in esecuzione degli atti di indirizzo e coordinamento emanati dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del comma 1, presso gli organismi della Comunità europea anche per la trattazione e la definizione dei piani di sviluppo poliennali, statali e regionali, in ordine a quanto concerne le materie afferenti al turismo, allo spettacolo e allo sport, nonché, nello svolgimento delle procedure volte alla definizione dei quadri comunitari di sostegno, per l'acquisizione e l'utilizzo delle relative risorse finanziarie.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo convoca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, la Conferenza nazionale del turismo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 217 del 1983.

Articolo 2.*(Comitato consultivo nazionale per il turismo)*

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, il Comitato consultivo nazionale per il turismo.

2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto:

da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome;

da quindici esperti di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agroturismo e tre prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra i rappresentanti di organizzazioni e di enti nazionali e regionali pubblici e privati, operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari studiosi della disciplina giuridica ed economica afferente al turismo.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed ha il compito di esprimere pareri o proposte circa l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività turistiche nonché circa gli indirizzi e gli orientamenti da proporre agli CIPE, di cui al precedente articolo 1.

Articolo 3.*(Organizzazione turistica regionale)*

1. L'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«1. Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono - entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge - alla costituzione di »Aziende di promozione turistica« (APT), organismi tecnico-operativi, dotati di autonomia patrimoniale, organizzativa e gestionale, aventi competenza su ambiti individuali tra aggregazioni territoriali sufficientemente ampie da garantire adeguate funzionalità, economicità ed efficienza.

2. Le leggi regionali disciplinano ambiti, funzioni e organi delle APT, secondo i seguenti criteri:

limitazione a non più di una APT per provincia;

consiglio di amministrazione composto di non più di nove membri, compreso il Presidente, nel quale siano pariteticamente

rappresentate le regioni, le camere di commercio e le categorie imprenditoriali;

decadenza degli organi qualora essi presentino bilanci in disavanzo per più di due anni consecutivi;

assunzione del personale, anche a tempo determinato, con contratto di lavoro di diritto privato, con una spesa per il personale non eccedente oltre un terzo del bilancio;

immissione del personale in esubero nel ruolo unico regionale.

3. Le regioni e le camere di commercio concorrono in eguale misura alla spesa di costituzione e di funzionamento delle APT.

4. Le regioni per lo svolgimento dei compiti di informazione e di accoglienza istituiscono appositi uffici denominati IAT secondo modalità e criteri determinati con propria legge.

5. Gli IAT possono essere realizzati anche in forme associative e consortili pubbliche o private e regolati da apposite convenzioni, anche con la partecipazione di enti locali e di associazioni turistiche pro loco.

Articolo 4.

(Ufficio di statistica e segreteria tecnica)

1. L'Ufficio statistico, costituito a norma dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre ai compiti istituzionali svolge funzioni di raccolta, coordinamento e di elaborazione dei dati provenienti dagli osservatori costituiti presso il Ministero del turismo e dello spettacolo e provvede alla loro diffusione ai soggetti pubblici interessati che ne facciano richiesta. I soggetti privati potranno accedere ai dati raccolti previo pagamento di un corrispettivo la cui entità e le relative modalità di versamento alle entrate del bilancio dello Stato sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro. Scopo dell'Ufficio statistico è altresì quello di acquisire tempestivamente le informazioni elaborate dei dati attinenti al movimento turistico, alla ricettività e all'utilizzo delle risorse finanziarie proprie delle regioni, nonché delle risorse rivenienti dal finanziamento aggiuntivo dello Stato e dalle azioni comunitarie di sostegno a favore delle imprese turistiche, al fine di meglio orientare le attività di indirizzo, di coordinamento e di partecipazione alla programmazione nazionale e comunitaria di cui al precedente articolo 1.

2. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (C.N.I.T.), il cui progetto è stato approvato con deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989 - Ammissione al finanziamento di progetti di investimento immediatamente eseguibili ai sensi dell'articolo 17, commi 31 e 34 della legge 11 marzo 1988, n. 67, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 1990, serie generale n. 13 - provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività e al movimento turistico che dovranno essergli

trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto ministeriale.

3. Il CNIT è organizzato presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con gestione affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza, da attuarsi con decreto ministeriale.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, utilizzando le risorse destinate alla realizzazione della sede del CNIT secondo la deliberazione del CIPE di cui al comma 2, individua e procede, con proprio decreto, all'acquisizione di un immobile, di proprietà di enti pubblici o privati, e delle necessarie attrezzature.

5. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il finanziamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO II.

IMPRESE E ATTIVITA TURISTICA

Articolo 5.

(Imprese turistiche)

1. L'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

2. Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale e i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e di cui ai decreti ministeriali del Ministero dell'industria, commercio e artigianato del 24 febbraio e del 10 aprile 1984. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività. Con legge regionale, emanata sulla base degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge, vengono indicati i requisiti soggettivi per ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al presente comma, presentando a tal fine apposita domanda alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nella provincia in cui l'impresa turistica ha la propria sede

legale, nonché le modalità di iscrizione a tale sezione e di regolamentazione dell'esercizio dell'attività delle imprese turistiche. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le attività di impresa turistica di seguito elencate hanno diritto a ottenere l'iscrizione alla sezione speciale del registro di cui al presente comma a loro domanda.

3. È fatto obbligo, alle imprese turistiche di cui al presente articolo, nonché ai soggetti esercenti attività di impresa turistica, di non porre in essere iniziative economiche riservate per legge ad altre categorie di imprese turistiche.

4. Agli effetti del comma 1 del presente articolo, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive ed annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti e attrezzature per la cura e il benessere psico-fisico delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici anche in rotazione d'uso e le gestioni unitarie di residenze turistiche a godimento turnario;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti a uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago;

g) le imprese di esercizio e gestione di porti, approdi turistici, punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità di diporto;

h) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche, di noleggio e locazione di unità da diporto di cui all'articolo 15, della legge 3 maggio 1989, n. 170;

i) le imprese esercenti parchi di divertimento permanenti e per il tempo libero.

5. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago o ad attività culturali interattive o ad attività sportive armatoriali o a una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi di divertimento permanenti e per il tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare, decorso il quale almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere in loco. Per parchi di solo genere acquatico il periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore a ottanta giorni.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della presente legge, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti a

individuare altre categorie di imprese turistiche e a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui al precedente comma.

7. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale di riferimento. In difetto, lo stabilimento e l'esercizio delle attività turistico-ricettive e delle professioni turistiche è subordinato all'adozione degli adeguamenti che la regione o la provincia autonoma competente promuove o dispone entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

8. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nella sezione speciale del registro di cui al comma 3, a condizione che ne sussistano i requisiti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Articolo 6.

(Pianificazione territoriale delle aree destinate alle attività turistiche e ricettive)

1. Dopo l'articolo 8 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. - *(Pianificazione delle aree destinate ad attività turistiche e ricettive)*. - 1. Nell'ambito delle previsioni dei piani regolatori generali i comuni provvedono a individuare le aree destinate ad attività turistico-ricettive, a tal fine vincolate, e a determinare la disciplina di tutela e utilizzazione di tali aree, tenendo conto, ove possibile, dei piani di sviluppo predisposti dalle regioni, nel rispetto delle leggi e degli altri provvedimenti vigenti a tutela dell'ambiente».

Articolo 7.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate a esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti a esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Nell'ambito della Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è

istituito l'Albo delle Associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del precedente comma, a esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di iscrizione all'albo nazionale, tenuto conto dei seguenti inderogabili requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni in tutte le regioni (o nella maggioranza delle regioni);

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonché assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali e assicurativi imposti dalle disposizioni normative e amministrative alle agenzie di viaggio e turismo;

d) regolamentazione statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonché della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio o altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo stesso.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il titolare dei diritti di utilizzazione del mezzo con cui tali gite vengono effettuate, è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza a tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente.

Articolo 8.

(Agenzie di viaggio e turismo. Accesso alla professione)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni e manifestazioni, intermediazione nei predetti servizi o anche tutte le attività citate, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo

quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Articolo 9.

(Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunto il seguente:

«9-bis. - *(Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)*. - 1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinunzia del cliente che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo comma 3;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;

m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;

n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonchè le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie al consumatore-turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, ovvero senza l'indicazione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 6 milioni irrogata dal Presidente della regione in cui ha sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonchè di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva del Consiglio CEE del 13 giugno 1990, n. 314, concernente i circuiti «tutto compreso» e della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge di ratifica ed esecuzione del 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'Albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonchè di turismo sociale o religioso, può essere sospesa e successivamente revocata.

5. In caso di recidiva nelle violazioni di cui al precedente comma 2, l'autorizzazione o iscrizione all'Albo può altresì essere sospesa e successivamente revocata.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo definisce lo schema tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 3. Lo schema recherà, fra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, nonchè specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto all'utente-turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

7. Le compagnie di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio assicurate nonchè elementi sui contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti.

8. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate.

9. Con la presente legge si dà piena attuazione alla direttiva del Consiglio CEE di cui al precedente comma 3.

Articolo 9-bis.

(Guide turistiche)

1. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato CEE e in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nella causa C/180/89, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, comma 2, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un paese membro della Comunità europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma successivo. Con atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge, sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta nei limiti statuiti dalla sentenza stessa.

2. A integrazione di quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 11, della legge 217 del 1983, le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

a) guida turistica nazionale abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

b) guida turistica specializzata abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

TITOLO III.

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL TURISMO

Articolo 10.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. L'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato a favore del settore turistico si attua attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. Il Fondo è costituito presso l'Istituto per il credito sportivo, che assume la denominazione di Istituto per il credito sportivo,

alberghiero e turistico. La dotazione del Fondo è stabilita, per il triennio 1992-1994, in lire 275 miliardi di cui lire 75 miliardi per l'anno 1992 e lire 100 miliardi per il 1993 e il 1994.

2. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è trasferito all'Istituto nazionale di credito sportivo, alberghiero e turistico.

3. Le risorse finanziarie rivenienti dalla dotazione e dalla gestione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico sono destinate al finanziamento agevolato di progetti imprenditoriali, immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici o privati, finalizzati:

a) al riequilibrio e allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno;

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche dello stesso settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini della qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici,

d) allo sviluppo e al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese volte specificamente a organizzare moduli di servizi interaziendali, standardizzati secondo la formula del *franchising*, e a promuovere organizzazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale.

4. Il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico e il Fondo centrale di garanzia, di cui ai commi 1 e 2, sono amministrati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di credito sportivo, alberghiero e turistico, che ne dispone l'utilizzo secondo le deliberazioni delle regioni e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico è composto dal presidente, da due membri designati dal Ministero del turismo e dello spettacolo, da un membro designato dal Ministro del tesoro, da un membro designato dal Ministro delle finanze, da tre membri designati dalla Giunta esecutiva del CONI, da quattro membri designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, da quattro membri designati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro, da due membri designati dalla cassa depositi e prestiti, da un membro designato da ciascun altro partecipante purchè la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi. Il Comitato esecutivo dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico è composto dal presidente, da un consigliere designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, da un consigliere designato dal Ministro del tesoro, da un consigliere designato dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, da un consigliere designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, da un consigliere designato dalla Giunta esecutiva del CONI, da un consigliere

designato dalla Cassa depositi e prestiti e da un consigliere designato da altri soggetti.

6. L'Istituto nazionale per il credito sportivo, alberghiero e turistico può svolgere, in Italia e all'estero, tutte le operazioni di credito mobiliare, immobiliare e finanziario a favore delle attività economiche di interesse turistico nonché assumere partecipazioni in enti, istituti e società con lo scopo di fornire servizi finanziari a favore delle imprese che esercitano attività economica di interesse turistico.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apporta, con proprio decreto, le opportune modifiche allo statuto dell'istituto.

8. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge integra, con proprio decreto, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico, provvedendo, in via sostitutiva, alle designazioni non pervenute entro il predetto termine.

Articolo 11.

(Progetti a carattere nazionale o interregionale)

1. L'80 per cento delle risorse del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico di cui all'articolo 10 è destinato al finanziamento agevolato di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Comitato di cui all'articolo 2, entro il mese di marzo di ciascun anno o, in sede di prima applicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere interregionale o a carattere nazionale, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. I progetti sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da sei esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione competente per territorio. Per il funzionamento della commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti e al segretario da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il

Ministro del tesoro, è autorizzata una spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto i progetti da ammettere alle agevolazioni, esercita la vigilanza sui relativi interventi e nomina le commissioni per il loro collaudo anche in corso d'opera.

5. A valere sulla quota del Fondo di cui al comma 1, per i progetti a carattere nazionale o interregionale, l'intervento finanziario dello Stato si modula nei termini seguenti:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, IVA compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni meridionali;

b) contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti, fino a una misura non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa, da erogarsi fino a un massimo di 20 rate semestrali costanti con riferimento alle operazioni di mutuo.

6. L'Istituto nazionale di credito sportivo, alberghiero e turistico ovvero l'Istituto di credito prescelto dal proponente il progetto tra quelli individuati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, provvedono alle operazioni di credito relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato e all'erogazione dei contributi, mediante prelievo dei corrispondenti importi dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico e secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito o del contratto di locazione finanziaria.

Articolo 12.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo e del commercio che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati nella presente legge è assegnato annualmente fino al 1994, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, che ne dispone il prelievo dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei detti enti, destinato a incrementare le disponibilità dei correlativi loro fondi di garanzia.

Articolo 13.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. Il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle piccole imprese del

settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane - per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale - secondo modalità e condizioni che saranno determinati dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 14.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, è autorizzata la spesa del 5 per cento degli importi di cui all'articolo 10, comma 1, per contributi a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi i quali, in attuazione del proprio atto costitutivo, svolgono istituzionalmente, da almeno tre anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, oppure operino anche dal solo anno accademico in corso presso università od istituti di cultura superiore, attività di qualificazione culturale o professionale di soggetti o di diploma in materie attinenti al settore del turismo.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima complessiva di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi, e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui ai precedenti commi, i corsi di qualificazione devono:

a) risultare diretti ad imprenditori, managers, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e

riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) concludersi con il conseguimento di un titolo post-diploma o post-laurea.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 15.

(Fondo speciale per l'emergenza)

1. Per far fronte a improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito, salvo quanto previsto dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, un apposito Fondo utilizzando all'uopo il 5 per cento degli importi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del fondo da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota di fondo così determinata.

3. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande, sono determinate con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, udita la regione o le regioni interessate.

Articolo 16.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, è autorizzata la spesa del 10 per cento degli importi di cui all'articolo 10, comma 1.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo individua, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al precedente comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende

approvato ed il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Al momento della trasmissione dei programmi approvati al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. In ogni caso i programmi dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano le adeguate garanzie.

6. Ricevuti i programmi corredati della documentazione richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere del Comitato tecnico di cui all'articolo 2, approva, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, i programmi, e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento e il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione e il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino all'adempimento.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17.

(Personale del Ministero del turismo)

1. Per l'attuazione della presente legge i quadri organici del Ministero del turismo e dello spettacolo, istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 612 e rideterminati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 1988 e del decreto interministeriale 10 novembre 1988, sono così aumentati:

n. 5 unità (VIII qualifica - profilo professionale n. 13, funzionario amministrativo contabile);

- n. 5 unità (VIII qualifica funzionale - profilo professionale n. 1, funzionario amministrativo);
- n. 5 unità (VII qualifica funzionale - profilo professionale n. 14, collaboratore amministrativo contabile);
- n. 5 unità (VII qualifica funzionale - profilo professionale n. 2, collaboratore amministrativo);
- n. 5 unità (VI qualifica funzionale - profilo professionale n. 15, ragioniere);
- n. 10 unità (V qualifica funzionale - profilo professionale n. 4, operatore amministrativo). Il Ministero del turismo e dello spettacolo è autorizzato anche in deroga alle vigenti disposizioni a bandire i relativi concorsi e ad utilizzare, ai fini delle relative assunzioni, le graduatorie dei concorsi banditi nell'anno 1986 e, ove occorra, nell'anno 1982.

2. Il posto di funzione di Consigliere ministeriale aggiunto istituito per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione sportiva con la legge 21 marzo 1988, n. 92, è convertito in un posto di funzione di vice direttore generale presso la Direzione generale degli affari generali, del turismo e dello sport per l'attuazione della presente legge.

Articolo 18.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui al comma 6 dell'articolo 9 restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465 convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario è tenuto ad estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto».

4. All'articolo 3, comma 3 della legge 11 ottobre 1990 n. 292, è aggiunta la seguente lettera:

«l) l'ENIT realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale, internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte dall'ICE all'estero».

Articolo 19.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 100 miliardi per l'anno 1993 e 100 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 5, e 11, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi di parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Articolo 20.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni contenute in leggi nazionali in contrasto con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adegueranno, ove necessario, la propria normativa alle disposizioni di principio o di indirizzo e coordinamento in essa contenute.

EMENDAMENTO

Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro (2939)

Art. 3.

Al comma 2, lettera c), sostituire la cifra: «5» con la cifra: «3».

3.1

PERUGINI, CITARISTI, ALIVERTI

Al comma 6, alle parole: «per due terzi ai produttori originari di opere audiovisive» sostituire le parole: «per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive».

3.2

GIANOTTI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

202ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Bausi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, sulla previdenza forense ed interpretazione autentica di alcune di tali norme (611)

Lipari ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori (1015)

Covi ed altri: Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, modificata dalla legge 2 maggio 1983, n. 175, e nuova disciplina dell'assistenza erogata dalla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1348)

Filetti ed altri: Nuova disciplina in tema di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori (2365)
(Discussione congiunta e approvazione)

Il Presidente ricorda che il Presidente del Senato ha accolto la richiesta di assegnazione in sede deliberante del provvedimento in titolo, avanzata nell'ultima riunione della Commissione dedicata all'argomento, in data 11 dicembre 1991.

Il relatore TOTH ricorda come il testo oggi proposto al voto della Commissione costituisca il frutto di una ulteriore elaborazione recentemente curata dal comitato ristretto che, con l'audizione delle categorie interessate e l'unanimità di tutti i Gruppi parlamentari, ha definitivamente recepito i punti più rilevanti degli originari quattro disegni di legge. L'oratore ricorda altresì che l'articolato intende perseguire essenzialmente due finalità: ricondurre le prestazioni previdenziali a livelli adeguati alla categoria interessata ed aggiornare il

flusso contributivo. Auspica quindi la sollecita approvazione del testo senza ulteriori emendamenti al fine della sua rapida trasmissione alla Camera dei deputati.

Il sottosegretario BISSI esprime l'avviso favorevole del Governo, aderendo a quanto affermato dal relatore.

La Commissione quindi, su proposta del relatore, delibera di adottare come testo base per la votazione l'articolato elaborato dal Comitato ristretto.

Il presidente GIUGNI pone quindi separatamente ai voti gli articoli da 1 a 25 del testo proposto dal comitato ristretto, che risultano approvati senza discussione.

In sede di dichiarazione di voto finale, il senatore ANTONIAZZI annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista-PDS sul provvedimento in esame che rappresenta un elemento di chiarezza e provvede a disciplinare la materia previdenziale della categoria professionale interessata. Auspica che anche l'altro ramo del Parlamento possa approvare rapidamente il testo in modo che la presente legislatura si concluda con una complessiva nuova regolamentazione della materia relativa a tutti gli ordini professionali più importanti.

Il senatore ANGELONI, manifestando il pieno consenso del Gruppo democratico cristiano, sollecita una rapida approvazione del testo proposto dal comitato ristretto.

A nome del Gruppo repubblicano, il senatore COVI rileva come il disegno di legge in argomento costituisca la necessaria integrazione della pregressa normativa in materia e rappresenti un passo in avanti, lungamente atteso, verso l'adeguamento dei trattamenti pensionistici della categoria dei procuratori e degli avvocati.

Il presidente GIUGNI, dopo aver sottolineato come l'articolato in oggetto non sia ispirato da motivazioni particolaristiche, ma si inquadri nella generale revisione delle casse di previdenza autonome, pone ai voti il testo proposto dal Comitato ristretto nel suo complesso che risulta approvato.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo sospesa nella seduta del 19 dicembre 1991.

Essendo pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni consultate e non essendo stati presentati emendamenti, il Presidente pone ai voti gli articoli da 1 a 6, che risultano approvati.

Il senatore PERRICONE - dichiarando il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano - pone in evidenza i numerosi aspetti positivi del provvedimento in votazione, relativamente agli interventi volti ad alleviare le precarie condizioni del settore agricolo, colpito recentemente da calamità atmosferiche.

A nome del Gruppo comunista-PDS, il senatore IANNONE annuncia il voto favorevole sul provvedimento, anche perchè esso si occupa dei lavoratori italiani rimpatriati da Paesi extracomunitari.

Il presidente GIUGNI, dopo aver ringraziato il Governo per il suo contributo all'elaborazione del testo, pone ai voti il disegno di legge nel suo complesso, che risulta approvato.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A1, 11^a)

Il senatore TOTH auspica che la Commissione, prima della fine dei lavori della presente legislatura, approvi due provvedimenti di notevole importanza e precisamente quello relativo al delegato per la sicurezza del lavoro e quello riguardante la modifica del decreto legge che ha applicato in Italia la direttiva comunitaria sulla sicurezza ambientale.

Il senatore ANTONIAZZI ricorda che su quest'ultimo disegno di legge esiste il consenso unanime da parte di tutti i Gruppi parlamentari.

I senatori ANGELONI e IANNONE sottolineano la necessità di proseguire l'esame dei disegni di legge concernenti la disciplina del lavoro nelle cave.

IN SEDE CONSULTIVA

Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonchè per riformare il contenzioso per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) Relatore alla Commissione Giugni (3005-B)

(Parere alla 6^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il senatore VECCHI, delegato dal presidente Giugni a svolgere la relazione, dopo aver ribadito l'opinione contraria del proprio Gruppo sull'insieme della manovra economica del Governo, ritiene tuttavia che, in merito al disegno di legge in esame, l'unico rilievo di competenza

della 11ª Commissione possa riguardare i seguenti due punti dell'articolo 78: occorre determinare con chiarezza quale sarà l'impresa che costituirà sostituto di imposta per i lavoratori stagionali, precari e *part-time* a seguito dell'abolizione della dichiarazione dei redditi da parte dei lavoratori dipendenti; relativamente poi all'istituzione dei Centri di assistenza fiscale, il capitale minimo di 100 milioni di lire, necessario per la loro costituzione, sembra eccessivo per le associazioni sindacali.

Non essendovi altri interventi, il Presidente propone di approvare un testo di parere favorevole con le osservazioni testè effettuate dal senatore VECCHI.

La Commissione concorda, conferendo mandato al presidente Giugni di redigere e trasmettere il testo del parere alla Commissione di merito.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione sospesa nella seduta pomeridiana del 19 dicembre 1991.

Il senatore VECCHI ricorda come il disegno di legge in discussione, da lungo tempo atteso dal movimento cooperativo, sia effettivamente suscettibile di offrire nuovi strumenti in grado di consentire alle società cooperative di operare secondo criteri di mutualità e, al contempo, anche di agire nel mercato con spirito imprenditoriale.

Del resto, l'approntamento di una nuova fisionomia della legislazione cooperativistica era sollecitato da lungo tempo ed effettivamente, con tale provvedimento, si considera finalmente l'impresa cooperativa come una impresa a tutti gli effetti.

Uno degli elementi di innovazione più rilevanti contenuti nel disegno di legge all'esame della Commissione, è rappresentato dalla creazione della figura dei «soci sovventori», attraverso i quali l'impresa cooperativa potrà acquisire ulteriori fondi dal mercato.

L'oratore quindi mette in evidenza altre innovazioni previste nel provvedimento, quali la rivalutazione delle quote del capitale sociale cooperativo, l'istituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, la creazione di un albo nazionale delle società cooperative edilizie e la vigilanza cui sono assoggettate annualmente le società cooperative.

Il senatore VECCHI, infine, dichiara che il Gruppo comunista-PDS è disposto a ritirare l'emendamento che aveva formulato, pur di favorire la sollecita approvazione del disegno di legge in oggetto, stante la sua importanza per il movimento cooperativistico.

Su richiesta del rappresentante del Governo, il Presidente sospende quindi la seduta per 30 minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,40 viene ripresa alle ore 11,10.

Interviene il senatore TOTH che afferma come il nuovo regime previsto per le società cooperative avvicina la disciplina riguardante questo fenomeno in espansione alla normativa prevista per le imprese operanti nel mercato e supera così ogni dubbio sull'antistoricità e sulla marginalità della cooperazione. La normativa in discussione è dunque funzionale alla possibilità per le società cooperative di muoversi adeguatamente all'interno dell'attuale sistema economico, costituendo un apprezzabile correttivo solidaristico alle mere leggi del profitto individuale assoluto e incondizionato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,35.

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente

SARTORI

indi del Presidente

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Santoro ed altri; Zangheri ed altri; Borgoglio ed altri; Martinazzoli ed altri: Nuove norme in materia di società cooperative (3098), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 19 dicembre 1991.

In sede di replica, il relatore, senatore ANGELONI, esprimendo la propria gratitudine nei confronti dei colleghi intervenuti nella discussione generale - che hanno tutti condiviso la sua intenzione di procedere ad una rapida approvazione del provvedimento - ribadisce l'importanza delle novità introdotte dal testo del disegno di legge in discussione.

Su istanza del rappresentante del Governo, che chiede una pausa di riflessione per poter meglio elaborare il suo intervento di replica, il Presidente rinvia il seguito della discussione ad altra seduta e fissa un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di domani, 21 dicembre 1991.

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 4 dicembre 1991.

Il Presidente comunica che la Commissione bilancio ha testè approvato un parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in titolo, a condizione che sia approvata una nuova clausola di copertura finanziaria contenuta nell'emendamento 12.1, a firma dei senatori Giugni, Angeloni e Vecchi.

Il relatore NIEDDU riferisce che la Camera dei deputati ha apportato al testo del Senato solamente poche e marginali modifiche che possono essere rapidamente approvate.

Il sottosegretario BISSI dichiara di concordare con il relatore.

Il presidente GIUGNI pone quindi separatamente ai voti le modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 8 del testo approvato dal Senato, che risultano approvate.

Il presidente GIUGNI illustra quindi l'emendamento 12.1, volto a trovare una nuova copertura per gli oneri finanziari del testo in discussione.

Il relatore e il rappresentante del Governo esprimono parere favorevole sull'emendamento testè illustrato che ha anche ricevuto l'assenso della Commissione bilancio.

Posto ai voti, l'emendamento 12.1 risulta quindi approvato. Viene infine approvato - con una successiva votazione - il disegno di legge nel suo complesso.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

(A1, 11^a)

Il Presidente GIUGNI ritiene opportuna una convocazione della Commissione nella giornata di domani per esaminare in sede referente il disegno di legge n. 2895 sulla indennità di mensa.

I senatori VECCHI e ANTONIAZZI, a nome del Gruppo Comunista - PDS, si manifestano del tutto contrari ad una simile ipotesi,

affermando che la Presidenza del Senato ha precluso la possibilità di convocare le Commissioni nei giorni di sabato e domenica qualora non vi siano argomenti da discutere in relazione alla manovra finanziaria in corso, comunque di particolare urgenza.

Il Presidente prende atto con rammarico della interpretazione restrittiva che il Gruppo Comunista - PDS attribuisce alla Presidenza del Senato e rinuncia pertanto alla convocazione di una seduta per la giornata di domani.

La seduta termina alle ore 16,35.

TESTO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO
DERIVANTE DALL'UNIFICAZIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 611, 1015, 1348 E 2365

**Modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in
materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di
previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori
(611, 1015, 1348 e 2365)**

CAPO I
PENSIONI

Art. 1.

(Pensione di vecchiaia)

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, già sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione».

2. Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La misura della pensione non può essere inferiore a otto volte il contributo minimo soggettivo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione».

3. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è abrogato.

4. Al quinto comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, le percentuali indicate, rispettivamente, nell'alinea e nelle lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «1,75», «1,50», «1,30» e «1,15».

5. Il penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Coloro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, hanno diritto ad un supplemento di pensione alla scadenza dei primi due anni successivi alla maturazione del diritto a pensione e ad un ulteriore supplemento al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione ed in ogni caso dal mese successivo alla cancellazione dagli albi per qualsiasi motivo, anche per causa di morte, quando tale cancellazione sia antecedente al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione. I supplementi sono calcolati per ogni anno successivo a quello di maturazione del diritto a pensione, in base alle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo della pensione, con applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma».

6. L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 575, è sostituito dal seguente:

«Alle scadenze indicate dall'articolo 13, primo comma, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, su proposta della Cassa, la percentuale di cui al primo comma del presente articolo può essere aumentata, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, sino al 2 per cento. In tal caso devono essere proporzionalmente aumentate le percentuali di cui al quarto comma del presente articolo».

Art. 2.

(Pensione di inabilità)

1. L'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - *(Pensione di inabilità)*. - 1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e contribuzione e l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età dell'iscritto medesimo».

2. Per il calcolo della pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 2. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque. La misura della pensione non può comunque essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione

3. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

4. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla revisione».

Art. 3.

(Pensioni ai superstiti)

1. L'articolo 7 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - *(Pensioni di reversibilità ed indirette)*. - 1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali:

a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo figlio minorenne, del 100 per cento al coniuge con due o più figli minorenni;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, del 60 per cento ad un solo figlio minorenne, dell'80 per cento a due figli minorenni, del 100 per cento a tre o più figli minorenni.

2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, l'importo della pensione di invalidità si considera aumentato di tre settimi.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell'iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest'ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lettere a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque.

4. La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, anche se l'iscrizione era cessata al momento del decesso, purchè la cessazione non sia avvenuta prima di tre anni anteriori al decesso e non sia stato chiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21.

5. L'ammontare complessivo della pensione di reversibilità o indiretta, qualunque sia il numero dei beneficiari, non può essere inferiore a quello previsto dal terzo comma dell'articolo 2.

6. Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili a proficuo lavoro e i figli maggiorenni che seguono corsi di studi, sino al

compimento della durata minima legale del corso di studi seguito e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età».

Art. 4.

*(Infrazionabilità degli anni di iscrizione
ai fini pensionistici)*

1. Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta.

2. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione.

CAPO II

CONTRIBUTI, COMUNICAZIONI ED ISCRIZIONI

Art. 5.

(Contributo soggettivo)

1. Il terzo comma dell'articolo 10 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione, e il contributo è dovuto in misura pari al 3 per cento del reddito dell'anno solare successivo al compimento dei cinque anni dalla maturazione del diritto a pensione».

Art. 6.

(Contributo integrativo)

1. Il quarto comma dell'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, introdotto dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

«Il contributo di cui ai commi precedenti è dovuto anche dai pensionati che restano iscritti all'albo dei procuratori o degli avvocati o

all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori; ma l'obbligo del contributo minimo è escluso dall'anno solare successivo alla maturazione del diritto a pensione».

Art. 7.

(Variabilità dei contributi)

1. Il primo comma dell'articolo 13 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«La percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennaio 1984».

Art. 8.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)

1. L'articolo 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Art. 16. - *(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi)*. - 1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.

2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.

4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonchè gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo».

Art. 9.

(Infrazione dell'obbligo di comunicazione)

1. Il quarto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero,

è tenuto a versare alla Cassa, per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine».

2. Il quinto comma dell'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'omissione della comunicazione, il ritardo oltre i 90 giorni o la non conformità al vero non seguita da rettifica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, vengono segnalati dalla Cassa al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare. In ogni caso la perdurante omissione o la mancata rettifica della comunicazione, trascorsi 60 giorni da una diffida notificata a cura della Cassa per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, vanno segnalate al Consiglio dell'ordine ai fini della sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, da deliberarsi dal Consiglio dell'ordine con le forme del procedimento disciplinare e con applicazione del terzo comma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 536; la sospensione è revocata quando l'interessato dimostra di aver provveduto all'invio della comunicazione dovuta».

Art. 10.

(Pagamento dei contributi e relative infrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 17 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo. Il pagamento non è dovuto ove le eccedenze stesse non superino l'importo di 10.000 lire».

2. Il terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«I pagamenti sono eseguiti mediante conto corrente postale, ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa, arrotondando i relativi importi alle 1.000 lire più vicine».

3. Il quarto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente».

4. Il quinto comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine; è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17».

Art. 11.

(Procedura per l'iscrizione alla Cassa e relative infrazioni)

1. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contributi arretrati; per contributi arretrati si intendono quelli il cui termine di pagamento sarebbe già scaduto se l'iscrizione fosse stata chiesta tempestivamente. Gli effetti dell'iscrizione decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati. Nel caso previsto dal sesto comma del presente articolo, e nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, l'iscrizione decorre dall'anno di presentazione della domanda».

2. Il sesto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è sostituito dal seguente:

«L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio. La facoltà di iscrizione per gli anni in cui il praticante era abilitato al patrocinio può essere esercitata anche con la domanda di iscrizione prevista al secondo comma. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei

contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18».

Art. 12.

(Retrodatazione di iscrizioni già avvenute)

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, è riaperto per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai soli fini della retrodatazione degli effetti di iscrizioni già avvenute. La facoltà di retrodatazione è estesa ai superstiti degli iscritti deceduti dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 576 del 1980.

2. Chi si avvale della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo è tenuto a corrispondere alla Cassa il contributo di cui al terzo comma dell'articolo 29 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1983, n. 175, secondo quanto previsto nel predetto articolo 29 e comunque in misura non inferiore, per ogni anno di retrodatazione, al contributo soggettivo minimo stabilito per l'anno di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Iscrizioni retroattive)

1. Chi si iscrive per la prima volta alla Cassa, purchè sia in regola con l'invio delle comunicazioni obbligatorie, e non abbia commesso l'infrazione prevista nel secondo comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 11, comma 1, della presente legge, e non abbia ancora compiuto il quarantesimo anno di età, può chiedere l'iscrizione retroattiva, comprendendo gli anni di appartenenza all'albo per i quali il comitato dei delegati abbia usato la facoltà prevista nel quarto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e gli anni della pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio.

2. La facoltà di cui al comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante espressa richiesta nella domanda di iscrizione. Per gli anni relativi alla pratica procuratoria con abilitazione al patrocinio la domanda deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla comunicazione prevista dall'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge.

3. A pena di decadenza del diritto, l'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20

settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni compresi nell'iscrizione retroattiva e dei relativi interessi precisati nella comunicazione di accoglimento della domanda; tali interessi sono calcolati ai sensi del quarto comma del medesimo articolo 18, con decorrenza da quelle che sarebbero state le scadenze di pagamento dei contributi se l'iscrizione fosse avvenuta all'inizio del periodo di retrodatazione. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18, e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

Art. 14.

(Facoltà in caso di iscrizione di ultraquarantenni)

1. Chi si iscrive alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno di età può ottenere i benefici di cui al comma 2 con il pagamento di una speciale contribuzione pari al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integrativo, dell'anno di presentazione della domanda, per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi.

2. I benefici per chi si avvale della facoltà di cui al comma 1 sono i seguenti:

a) per le pensioni di inabilità o invalidità, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini di cui alla lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nella citata lettera b) del primo comma dell'articolo 4 della legge n. 576 del 1980;

b) per la pensione indiretta, l'iscrizione si considera avvenuta in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età, ai soli fini del comma 4 dell'articolo 7 della citata legge n. 576 del 1980, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge; devono però sussistere tutte le altre condizioni richieste, ivi compreso il compimento degli anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa previsti nel comma 3 del citato articolo 7 della legge n. 576 del 1980;

c) per la pensione di vecchiaia, gli anni per i quali è stata pagata la contribuzione di cui al comma 1 valgono al solo fine di completare l'anzianità minima necessaria per acquistare il diritto a tale pensione.

3. La facoltà prevista nel comma 1 si esercita, a pena di decadenza, mediante offerta della speciale contribuzione contestualmente alla domanda di iscrizione e mediante pagamento da eseguire nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, e nel termine di sei mesi dalla comunicazione dell'accoglimento della domanda. Su richiesta dell'interessato, la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli interessi nella misura prevista dal quarto comma del citato articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Fino al termine perentorio del 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, chi si è iscritto alla Cassa con decorrenza successiva al compimento del quarantesimo anno d'età può presentare domanda per ottenere i benefici di cui al comma 2, offrendo la speciale contribuzione prevista nel comma 1 per ciascun anno a partire da quello di compimento del trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore all'anno di decorrenza dell'iscrizione, entrambi inclusi. Per il pagamento si osservano le disposizioni del comma 3, compresa quella sulla possibile rateazione.

Art. 15.

(Iscrizioni tardive)

1. Chi, avendone l'obbligo, non ha presentato tempestiva domanda di iscrizione alla Cassa ai sensi dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è ammesso a presentare domanda di iscrizione tardiva. Gli effetti dell'iscrizione, che non potrà comunque essere anteriore al 1980, decorrono dall'anno in cui è stato raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume d'affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati della Cassa ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 319, e successive modificazioni.

2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata, a pena di decadenza, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'interessato deve provvedere, nei modi stabiliti dal terzo comma dell'articolo 18 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 10 della presente legge, ed entro sei mesi dall'accoglimento della domanda, al pagamento in unica soluzione dei contributi dovuti per gli anni arretrati e dei relativi interessi nella misura di cui al quarto comma del medesimo articolo 18 e con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno. Su richiesta dell'interessato la giunta esecutiva può concedere per il pagamento una dilazione rateale non superiore a tre annualità, con l'aggiunta degli ulteriori interessi nella misura prevista dal citato quarto comma dell'articolo 18 e con riscossione a mezzo di ruoli ai sensi del sesto comma dello stesso articolo 18.

4. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, potranno essere sanate le inottemperanze all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, mediante l'invio della prescritta comunicazione. Il pagamento dei relativi contributi sarà effettuato con gli stessi criteri e modalità di cui al comma 3.

CAPO III

NORME SULL'ASSISTENZA EROGATA DALLA CASSA

Art. 16.

(Fondi destinati all'assistenza)

1. L'importo per provvedere alla assistenza ordinaria di cui all'articolo 17, comma 2, è fissato nella misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

2. Gli importi per l'assistenza straordinaria di cui all'articolo 17, comma 3, per le assistenze indennitarie di cui all'articolo 18, e per le altre provvidenze di cui all'articolo 19, non possono superare globalmente la misura annua dell'1 per cento delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione della Cassa.

Art. 17.

(Assistenza a chi versa in stato di bisogno)

1. L'assistenza a favore di chi versa in stato di bisogno può essere erogata a chi appartiene ad una delle seguenti categorie:

- a) iscritti alla Cassa;
- b) avvocati o procuratori che, pur senza essere iscritti alla Cassa, contribuiscono o hanno contribuito ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come rispettivamente modificati dagli articoli 5 e 6 della presente legge, o hanno versato contributi personali in base a leggi precedenti;
- c) beneficiari di pensione erogata dalla Cassa;
- d) familiari di persone defunte appartenute ad una delle precedenti categorie e già iscritte al disciolto ente di previdenza forense; a tal fine, s'intendono come familiari il coniuge, i parenti di primo e di secondo grado ed i soggetti, di fatto già mantenuti dal defunto, indicati nell'articolo 433 del codice civile.

2. In via ordinaria, l'assistenza per stato di bisogno è erogata in base a delibere dei Consigli dell'ordine. Ogni Consiglio può deliberare trattamenti di assistenza sino all'ammontare della quota di sua

competenza sull'importo annuo di cui all'articolo 16, comma 1, quota che è stabilita per i singoli Consigli in proporzione al numero dei rispettivi iscritti alla Cassa.

3. In via straordinaria, se un Consiglio dell'ordine non può provvedere per esaurimento o insufficienza della quota di sua competenza di cui al comma 2, il trattamento di assistenza per stato di bisogno può essere deliberato dal comitato dei delegati della Cassa, sentito il parere del Consiglio stesso. Nei regolamenti di cui all'articolo 20 possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 18.

(Assistenze indennitarie)

1. Nei casi di catastrofe o di calamità naturali, dichiarati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, possono essere concessi indennizzi parziali o totali a favore degli iscritti alla Cassa che risiedono od esercitano la professione in un comune colpito dall'evento indicato nel citato decreto e che, a causa di tale evento, hanno patito un danno comunque incidente sulla loro attività professionale. Indennizzi parziali o totali possono essere concessi anche a favore dei superstiti di iscritti alla Cassa, quando i superstiti sono titolari di pensioni di reversibilità o indiretta o hanno il diritto a conseguirle.

2. A favore degli iscritti alla Cassa da almeno tre anni e non pensionati, che per infortunio o malattia non hanno potuto esercitare in maniera assoluta l'attività professionale per almeno tre mesi, può essere concesso un indennizzo, che non è rinnovabile in relazione allo stesso infortunio o malattia; l'indennizzo, se concesso, è ragguagliato ai mesi di interruzione totale dell'attività, per non più di dodici mesi, ed è liquidato nella misura mensile pari a un ventiquattresimo della media dei redditi professionali annui denunciati dall'iscritto nei dieci anni precedenti, o in tutti gli anni di iscrizione alla Cassa se inferiori a dieci, con rivalutazione, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576, al 100 per cento, e salvo restando per la media dei redditi il limite massimo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a) della citata legge n. 576 del 1980. Comunque l'indennizzo, se concesso, non può essere inferiore, per ogni mese, a un dodicesimo della pensione annua minima di vecchiaia prevista per chi matura il diritto a pensione nell'anno dell'evento indennizzato.

3. Le assistenze indennitarie previste nei commi 1 e 2 sono deliberate dal comitato dei delegati della Cassa. Nei regolamenti di cui all'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 576, possono essere previste delibere d'urgenza della giunta esecutiva, nei casi e con le procedure stabiliti dal comitato dei delegati.

Art. 19.

(Altre provvidenze)

1. Il comitato dei delegati della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l'erogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di categorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 17, comma 1.

Art. 20.

(Regolamenti)

1. Il comitato dei delegati della Cassa può specificare, con suoi regolamenti, le modalità e procedure delle assistenze previste nella presente legge.

CAPO IV

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 21.

(Previdenza integrativa)

1. Tra gli scopi istituzionali della Cassa rientra la gestione di forme di previdenza integrativa nell'ambito delle disposizioni generali derivanti da leggi e regolamenti.

2. L'esercizio delle attività relative alla gestione di forme di previdenza integrativa deve essere effettuato sulla base di bilanci annuali di previsione e consuntivi separati da quelli afferenti agli altri fondi amministrati.

Art. 22.

(Modifiche all'elezione dei consiglieri)

1. Al primo comma dell'articolo 7 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, come sostituito dall'articolo 2 della legge 31 luglio 1956, n. 991, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Quando devono essere eletti quattro o più componenti del consiglio di amministrazione, i nomi espressi da ciascun votante non possono superare il numero dei componenti da eleggere ridotto di uno».

Art. 23.

(Disposizioni regolamentari)

1. La facoltà di emanare e modificare disposizioni regolamentari concernenti il funzionamento della Cassa e le modalità da seguire per le prestazioni e contribuzioni, quando non è attribuita dalla legge ad uno specifico organo, può essere esercitata tanto dal consiglio di amministrazione quanto dal comitato dei delegati, fermo restando che il consiglio non può modificare norme regolamentari stabilite dal comitato.

Art. 24.

(Riscatto)

1. Il periodo legale del corso di laurea in giurisprudenza è riscattabile.

2. Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonché i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

3. È riscattabile, altresì, il periodo di praticantato.

4. I riscatti di cui ai commi 1 e 2 possono essere richiesti ed ottenuti da coloro che non ne usufruiscono presso altra Cassa o altro ente previdenziale.

5. Contributi, modalità e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabiliti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del comitato dei delegati della Cassa approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, assicurando in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo di riscatto. L'approvazione s'intende data se non negata entro i due mesi successivi alla comunicazione della delibera.

Art. 25.

(Decorrenza di effetti - Norme transitorie e abrogativa)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 4 e 5; 5; 6; 8 e 10, commi 1 e 2, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le pensioni già in corso alla data del 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano state liquidate in misura meno favorevole rispetto a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, vengono riliquidate d'ufficio con decorrenza dalla data suddetta; ai fini della riliquidazione, il minimo di pensione viene calcolato sul contributo soggettivo minimo vigente nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della riliquidazione.

3. I supplementi di pensione già concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono riliquidati su domanda degli interessati con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Se le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 2 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad un supplemento di pensione i cui restanti requisiti preesistevano, il supplemento viene concesso su domanda dell'interessato, con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e non si applicano alle pensioni già maturate in precedenza; se le disposizioni del comma 1 del citato articolo 4 fanno sorgere il diritto, prima inesistente, ad una pensione i cui restanti requisiti preesistevano, la pensione viene concessa ai sensi dell'articolo 5 con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, e soltanto su nuova domanda dell'interessato.

5. Le disposizioni degli articoli 16, 17, 18 e 19 hanno effetto con decorrenza dall'esercizio che incomincia il 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; a decorrere dalla stessa data dal 1° gennaio, sono abrogate tutte le norme in materia di assistenza erogata dalla Cassa, e in particolare l'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6; il terzo comma del testo formulato, in sostituzione dell'articolo 39 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, dall'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, come modificato dall'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 19 della legge 25 febbraio 1963, n. 289, e successive modificazioni; l'articolo 8 della legge 5 luglio 1965, n. 798; l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, e successive modificazioni; l'articolo 18 della legge 22 luglio 1975, n. 319; l'articolo 9 della legge 20 settembre 1980, n. 576; l'articolo unico della legge 28 gennaio 1983, n. 21; l'articolo 4 della legge 2 maggio 1983, n. 175.

6. La nuova disciplina dell'assistenza è applicabile anche in relazione ad eventi precedenti per i quali non sia già stato provveduto in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tutte le altre disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

EMENDAMENTO**Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro»
(365-B)**

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

«All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 630 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

GIUGNI, ANGELONI, VECCHI

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

293ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,35.***IN SEDE DELIBERANTE****Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati****Cannata ed altri: Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291)**

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente PAGANI riferisce sul contenuto del disegno di legge n. 2968: esso costituisce lo stralcio di un precedente disegno di legge governativo, abbondantemente rimaneggiato dalla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati nel corso del lungo e approfondito esame condotto sul merito. Il disegno di legge non si propone soltanto di disciplinare la materia acquedottistica, ma tutti i servizi idrici integrati, compresi quindi quelli di fognatura e depurazione: il fatto che la carenza di acqua, sia quantitativa che qualitativa, abbia assunto proporzioni drammatiche, non può far tralasciare questo secondo aspetto, che va anzi valorizzato.

La polverizzazione in oltre 11.000 enti gestori di servizi idrici produce diseconomie di scala e carenze tecnico-funzionali: ciò è all'origine della gravità della situazione idrica in un Paese come l'Italia che, in base alle sue potenzialità naturali, sarebbe autosufficiente. Il prezzo dell'acqua potabile resta risibile, essendo fermo a 350 lire al metro cubo a fronte delle oltre 1.000 lire al metro cubo delle altre realtà europee; il consumo dell'acqua è, all'inverso, elevatissimo, rasentando i 97 metri cubi annui per abitante. La situazione è resa più incerta dalla scarsa attendibilità dei dati a disposizione, in quanto il sistema di misurazione delle acque non è sempre al massimo dell'efficienza. Alla situazione di carenza idrica contribuisce l'elevato rischio derivante

dagli emungimenti da falde freatiche: improvvisi casi di inquinamento si sono infatti spesso riscontrati, nè è possibile in certe situazioni un'efficace opera di prevenzione o di rilevazione anticipata del pericolo. Le opportunità offerte dal disegno di legge in esame comprendono anche le occasioni di espansione produttiva ed occupazionale rilevate da una notevole parte del mondo imprenditoriale, alle quali occorre corrispondere non senza dettare regole di condotta.

L'articolo 1, nel recepire il principio della pubblicità delle acque, estende quanto disposto dal testo unico n. 1775 del 1933 per le acque aventi attitudine ad usi di pubblico generale interesse. Tra i principi generali già entrati nella cultura comune e nella politica legislativa degli ultimi anni, sono codificati anche quello dello sviluppo sostenibile, mediante la salvaguardia delle aspettative e dei diritti delle generazioni future, nonchè l'uso plurimo delle acque, da indirizzare al risparmio delle risorse: il riutilizzo idrico valorizza infatti una caratteristica naturale del bene acqua, ossia la sua suscettibilità ad essere riutilizzato più volte, a diversi scopi, a condizione che non ledano la qualità dell'acqua destinata al consumo umano.

L'articolo 3, nel regolare l'equilibrio del bilancio idrico, si sovrappone a taluni principi già stabiliti dalla legge per la difesa del suolo: laddove non si tratti di nozioni meramente pleonastiche o di scarsa comprensibilità, come quella di cui al comma 5, si riprendono definizioni superate come la «portata di magra» che, in assenza dei dati idrografici fluviali, costituisce un *quid* indeterminato rispetto all'assai più precisa nozione di «deflusso minimo vitale», contenuta nella legge n. 183 del 1989. Il comma 4, d'altro canto, introduce per legge il concetto delle temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni idriche, qualora siano ritenute necessarie per speciali motivi di interesse pubblico o per eccezionali deficienze dell'acqua disponibile: la necessità di tale definizione è stata riscontrata da diverse parti, ma urtava con una giurisprudenza millenaria che proclama il diritto intangibile al prelievo idrico.

Anche l'articolo 4 dovrebbe essere maggiormente rispettoso delle competenze istituzionali delle autorità di bacino, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione al Presidente del Consiglio dei ministri degli indirizzi e delle prescrizioni necessarie per coordinare i programmi di salvaguardia delle acque e di difesa del suolo, nonchè per riorganizzare i sistemi che interconnettono più regioni o che modificano la distribuzione delle risorse idriche tra regioni. La lettera f) del comma 1, d'altro canto, contiene un'importante definizione di servizio idrico, valida a livello ordinamentale e rispondente ad una concezione integrata dei servizi pubblici di adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. Anche nei rapporti con le regioni il ruolo dell'autorità di bacino andrebbe maggiormente valorizzata: l'articolo 5 prevede un potere propositivo delle autorità di bacino nella delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, ma tale potere sembra del tutto marginale rispetto a quello decisionale delle regioni.

La prefigurazione di tali ambiti ottimali come coincidenti con il territorio provinciale o regionale costituisce di fatto la conseguenza della mancata scelta tra un criterio di individuazione politico-

amministrativa ovvero tecnico-gestionale: quest'ultima avrebbe implicato che l'articolo 5 includesse anche il criterio dell'economicità della gestione, che invece è assente. In suo luogo, si riscontra il criterio del conseguimento di adeguate dimensioni gestionali, con riferimento ad un tetto minimo di abitanti o di estensione territoriale: in tal modo si postula una non sempre esistente corrispondenza tra ambito di utenza del servizio idropotabile e bacino idrografico.

Dopo che l'articolo 6 ha prescritto l'aggiornamento del piano generale regolatore degli acquedotti - un fantomatico istituto destinatario soltanto di ripetuti finanziamenti - si passa al capo secondo, concernente l'organizzazione del servizio idrico: l'articolo 7 stabilisce criteri di corrispondenza tra costi e ricavi tra i quali, però, non è dato riscontrare la possibilità di utili e, pertanto, si impedisce di fatto la cosiddetta gestione industriale dei servizi; al comma 4, poi, si sancisce un criterio di autofinanziamento degli interventi, di non facile introduzione in quanto prevede che la tariffa sia dovuta anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati in depurazione, nonché dai titolari di scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.

L'articolo 9, nel disciplinare l'organizzazione del servizio idrico, si addentra in una caleidoscopica casistica dei modelli amministrativi di gestione unitaria ed integrata: ciò non potrà non produrre notevoli forme di disordine e contenzioso amministrativo. La salvaguardia delle forme e delle capacità gestionali degli enti locali, poi, dovrà considerare la peculiarità dei servizi idrici gestiti dalle comunità montane, che si oppongono ad una penalizzazione sotto forma di incremento delle tariffe di un bene, come l'acqua, che finora in quelle zone ha avuto costi bassissimi.

La situazione delle gestioni esistenti, di cui all'articolo 10, non può tralasciare la rapida evoluzione di un sistema di concessioni private, diffusosi a livello nazionale, a favore di organizzazioni che offrono ai comuni l'opportunità di essere sollevati dall'onere di gestione dei servizi idrici: l'eccessiva superficialità di tali concessioni e la mancanza di una loro omogenea disciplina non contribuiscono al miglioramento della rete acquedottistica nazionale, ma anzi rende ulteriormente difficile la ricomposizione dell'unitarietà dei servizi idrici. Il mantenimento dello *status quo*, in virtù del comma 2 dell'articolo 10, potrebbe frustrare le finalità principali del disegno di legge in esame, ossia quelle del superamento della situazione «oasistica» esistente.

Dopo aver auspicato un monitoraggio delle esatte dimensioni degli oneri che, in virtù dell'articolo 12, ricadrebbero sugli enti gestori, il Presidente passa all'articolo 15, auspicando una maggiore omogeneità della disciplina delle acque delle aree protette con la normativa legislativa appena approvata in materia di parchi; apprezzamento esprime poi sull'articolo 18, in materia di riutilizzo delle acque reflue.

L'articolo 19, nel disciplinare l'interconnessione dei sistemi acquedottistici, riprende un modello, poi abbandonato nella sua interezza, di gestione nazionale dei servizi idrici, ispirata a quella delle condotte metanifere e dei grandi sistemi di viabilità. La congruità di tale previsione con il restante impianto della legge va verificata attentamente, occorrendo mantenere un equilibrio che è garantito soltanto dall'esistenza di un modello misto di gestione dei servizi idrici.

Ipotizzare invece forme di coordinamento operativo dei servizi, come si fa nell'articolo 9, vuol dire porsi agli antipodi del modello industriale di concessione, per richiamarsi ad un vieto modello gestionale che trova i suoi precedenti nelle unità sanitarie locali ed in strutture politico-amministrative inefficaci e superate.

I contenuti dei Capi III, sulla tutela delle acque sotterranee, IV, sugli usi produttivi delle risorse e V, con disposizioni finali e transitorie, non destano soverchi rilievi; l'articolo 25, però, ripropone la necessità di un tollerabile adeguamento dei canoni per le utenze di acqua pubblica, secondo l'esistente criterio distributivo per moduli; quest'ultimo fa pagare il diritto d'acqua senza determinarne il consumo, come invece dovrebbe avvenire mediante l'adozione, in futuro, di un modello volumetrico.

L'urgenza di offrire alla comunità nazionale uno strumento legislativo adeguato alle necessità di approvvigionamento idrico del Paese non consente di rimettere in discussione l'impianto generale del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati: pertanto occorre ispirare la discussione ad un intento costruttivo, di miglioramento del testo in esame garantendo l'equilibrio del modello misto che lo ispira. Va quindi ridiscussa la nozione di ambiti ottimali, introducendo la previa verifica dei costi di gestione ed una valutazione di economicità; utile, allo scopo di evitare il ritorno ad un modello meramente politico-amministrativo, è anche la rivalutazione del ruolo pianificatorio proprio delle autorità di bacino; occorrerebbe, infine, studiare le forme con le quali il capitale privato possa concorrere alla ristrutturazione dei servizi idrici, destinatari di finanziamenti pubblici sempre più esigui, che non contribuiscono al miglioramento della rete acqueodottistica esistente.

Su istanza del senatore TORNATI, il Presidente si riserva un supplemento di relazione per quanto riguarda i contenuti del disegno di legge n. 2291, concernente aspetti particolari che possono essere ricompresi nella disciplina generale del disegno di legge n. 2968.

Il senatore BOATO, in procinto di allontanarsi per partecipare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, dichiara di rinunciare al proprio intervento in sede di discussione generale, nel caso che la stessa venga completata nel corso della mattinata, riservandosi invece di intervenire in seguito ove si proseguisse in una prossima seduta. Si dice comunque d'accordo con la proposta metodologica avanzata dal Presidente, di muoversi in linea con gli orientamenti di fondo del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente PAGANI, pur d'accordo con l'impostazione della Camera, ritiene comunque che gli interrogativi da lui posti abbiano valenza tutt'altro che marginale e meritino quindi di essere approfonditi già in sede di discussione generale, onde pervenire alla formulazione di emendamenti che accolgano il massimo dei consensi.

Il senatore FABRIS, dopo aver sottolineato il grande interesse suscitato dai disegni di legge in esame, esprime vivo apprezzamento per

la relazione svolta dal presidente Pagani che ha con grande chiarezza individuato i punti meritevoli di un approfondimento da parte del Senato. Il suo Gruppo è fortemente interessato all'approvazione della nuova normativa in tema di risorse idriche; ritiene però importante procedere risolvendo i nodi e gli aspetti contraddittori che emergono, onde evitare il rischio di una legislazione non concretamente attuabile e destinata quindi a restare sulla carta.

Condivide l'impostazione data al problema nel provvedimento approvato dalla Camera che affronta la tematica in tutta la sua vastità, partendo da disposizioni relative alle falde, per arrivare alla problematica della distribuzione idrica e che si pone in un'ottica di prospettiva, prefigurando anche le esigenze degli anni a venire.

Osserva poi come l'organizzazione del rifornimento idrico presenti modalità assai variegata con differenze sostanziali fra il Nord e il Sud del Paese ed esprime timori per il possibile emergere di tendenze alla salvaguardia di privilegi già radicati.

Nel concludere, ribadisce che il suo Gruppo politico è orientato ad approvare rapidamente il disegno di legge, senza stravolgerne le strutture portanti, come definite dalla Camera dei deputati, ma intervenendo comunque, con proposte emendative che ne migliorino alcuni aspetti. Su tali proposte emendative punterà alla realizzazione di una convergenza che permetta una rapida prosecuzione dell'*iter*.

Il senatore TORNATI ricorda brevemente l'*iter* del disegno di legge n. 2968, frutto di un lungo e laborioso dibattito nell'altro ramo del Parlamento e che trae lontana origine da un articolo della finanziaria per il 1988 che destinava 2.300 miliardi al problema degli acquedotti. Il disegno di legge in discussione ha avuto una buona accoglienza da parte di grandi gruppi pubblici e privati, qualche dubbio proviene invece dal settore delle piccole imprese, preoccupate per i vincoli tariffari che possono derivarne. Esso presenta sicuramente dei pregi: se le questioni affrontate non sono nuove (la maggior parte di esse erano, infatti, già presenti anche se trattate in maniera frammentaria, nella legislazione precedente), esse vengono, però, ora ricomposte a unità, precisate e definite nei dettagli. Di qui il suo apprezzamento di fondo per il lavoro svolto dalla Camera.

Circa il modello proposto, che condivide nella sua essenza, esso nasce da due esigenze: da un lato lo stato di fatto del settore che, seppure chiede interventi riformatori, pone anche vincoli; dall'altro l'assetto istituzionale esistente.

Ricollegandosi ad una argomentazione svolta dal presidente Pagani nella sua relazione, fa presente come, a suo modo di vedere, la pluralità delle forme gestionali prospettata nel disegno di legge n. 2968 non sia frutto di una scelta, ma rappresenti piuttosto un fatto obbligato in rapporto alle disposizioni contenute nella legge n. 142 del 1990, che conferisce agli enti locali piena autonomia decisionale sulle forme gestionali. La compatibilità tra autonomia della scelta posta in capo agli enti locali e perseguibilità degli obiettivi posti dal disegno di legge, peraltro, rappresenta indubbiamente uno dei nodi fondamentali. Forse il ricorso al consorzio obbligatorio come strumento istituzionale e non come strumento gestionale potrebbe rappresentare una soluzione.

Altra questione fondamentale ritiene essere quella della politica tariffaria. In proposito rileva come in alcune realtà di comuni di piccole dimensioni, l'adeguamento dei ricavi ai costi potrebbe portare ad aumenti tariffari di dimensioni insostenibili. Anche a tale riguardo, va cercata una soluzione; in ipotesi da individuarsi nella previsione di una componente pubblica che funzioni da ammortizzatore per un periodo transitorio.

Quanto al problema delle convenzioni, ritiene che il trasferimento degli impianti e delle canalizzazioni dai vecchi ai nuovi enti gestori non comporti necessariamente l'accollo da parte di questi ultimi degli oneri relativi agli eventuali mutui pregressi.

Dopo un'interruzione del senatore CUTRERA, che, data l'importanza e la vastità degli argomenti che emergono, propone che la discussione venga eventualmente articolata per fasi successive soffermandosi di volta in volta sui principali aspetti problematici (proposta cui il presidente PAGANI risponde auspicando un articolato dibattito in sede di esame dei singoli articoli), l'oratore si sofferma brevemente sul problema dell'interconnessione tra i vari sistemi idrici. In proposito giudica negativamente il fatto che troppi poteri siano attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, mentre gli enti gestori non vengono resi, come sarebbe necessario, compartecipi delle scelte.

Dopo aver ricordato che in realtà l'ente gestore si configura come strumento dell'ente istituzionale e non quindi come entità da esso totalmente distaccata, passa ad esaminare la questione del piano regolatore degli acquedotti, con riferimento al quale si domanda che senso abbia attribuire certi poteri al Ministero dei lavori pubblici, considerata l'incontestabile competenza regionale in materia.

Conclude sottolineando l'importanza della legge e l'opportunità che il suo *iter* possa essere portato a termine nel corso della presente legislatura.

Il presidente PAGANI suggerisce quindi di rinviare il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 12.

294^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il relatore FABRIS, dopo aver preliminarmente ricordato la Convenzione firmata a Washington nel 1973 relativa al commercio di specie animali e vegetali in via di estinzione, recepita in Italia con la legge n. 874 del 1975 e, in seguito, dal regolamento CEE n. 3626 del 1982, si sofferma brevemente sulle finalità del disegno di legge in discussione. Esso trae origine dalla mancata previsione nella legislazione italiana di adeguate norme sanzionatorie; situazione che è opportuno ed urgente sanare, anche in considerazione degli abusi cui ha dato luogo.

Passando a considerare nei dettagli il testo del disegno di legge, precisa che, mentre i primi tre articoli definiscono i termini dei divieti e delle relative sanzioni, l'articolo 4 prevede in aggiunta la confisca degli esemplari vivi o morti degli animali selvatici o delle piante ovvero delle parti o loro prodotti derivati, nonché l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente di un'apposita commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione di Washington.

L'articolo 5, dal canto suo, disciplina la posizione di chi già detenga esemplari contemplati dal divieto di commercio. La detenzione dovrà essere denunciata al Corpo forestale dello Stato o a quelli delle regioni che rilasceranno ricevuta, previa verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.

L'articolo 6 regola i divieti al commercio ed alla detenzione di animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine, mentre l'articolo 7 conferma la validità delle deroghe già previste dal regolamento CEE n. 3626 del 1982.

L'articolo 8, infine, conferisce al Ministero dell'ambiente il compito di curare l'adempimento della Convenzione di Washington e, di concerto con il Ministero delle finanze, quello di stabilire le modalità relative ai controlli doganali per l'esecuzione della legge.

Sul disegno di legge in discussione si sono già espresse favorevolmente le Commissioni del Senato investite per il parere; osservazioni puntuali, però, sono pervenute dalla Commissione giustizia, la quale ha fatto notare che, con riferimento ai reati ipotizzati ai primi due articoli del disegno di legge, l'entità della sanzione pecuniaria è talmente elevata che, aggiunta alla pena detentiva, determina la non applicabilità della sospensione condizionale della pena. Direttamente da tale parere discendono due degli emendamenti che il relatore intende presentare,

orientati ad una riduzione delle pene pecuniarie; occorrerà, poi, nell'articolo 7 prevedere la conferma della validità delle deroghe, oltre che con riferimento al regolamento CEE anche per la Convenzione di Washington.

Concludendo il suo intervento, il relatore propone l'approvazione in tempi rapidi del disegno di legge n. 3061, apportandovi le modifiche da lui proposte.

Il senatore TORNATI si dice d'accordo con il parere espresso dalla Commissione giustizia e recepito dal relatore con i suoi emendamenti, tanto più che il divieto previsto dal provvedimento in discussione riguarda non soltanto animali e piante ma anche specificamente loro parti. Un eccessivo inasprimento delle sanzioni può portare a situazioni paradossali, anche per la non sempre puntuale conoscenza del contenuto di prodotti artigianali talora acquistati da cittadini italiani in occasione di escursioni turistiche in paesi esotici.

Il senatore BOSCO ravvisa la specifica competenza in materia sanzionatoria necessaria per l'esame del disegno di legge n. 3061: esso fu esaminato alla Camera dei deputati dalla II Commissione permanente, che pure non ebbe modo di riscontrare le pregnanti conseguenze dell'elevato regime contravvenzionale prescelto in rapporto alla possibilità di sospensione condizionale della pena (come invece è stato rilevato in sede di parere dalla II Commissione permanente del Senato). Considerato anche che l'articolo 4, comma 2 istituisce una Commissione scientifica che (come dichiara il senatore NEBBIA in un breve intervento) precedentemente era posta presso il Ministero dell'agricoltura, quest'ultimo dicastero dovrebbe poter esprimere il suo avviso: a tale scopo, nonchè per consentire un'ulteriore riflessione alla Commissione, propone il rinvio del seguito dell'esame.

Dopo che il relatore, senatore FABRIS, non si è opposto ad un maggiore approfondimento, il sottosegretario ANGELINI dichiara che le finalità che il disegno di legge n. 3061 si propone potrebbero essere frustrate da sanzioni penali troppo rigorose: pertanto accoglie con favore le proposte emendative preannunciate dal relatore, concordando peraltro con il senatore NEBBIA sul fatto che la normativa comunitaria in materia è direttamente applicabile in quanto contenuta in un regolamento. Il Governo, consapevole dell'urgenza della disciplina in materia, non intende comunque opporsi ad una maggiore riflessione, laddove la Commissione la ritenga opportuna.

Il presidente PAGANI, condivide l'opportunità dell'intervento normativo in esame, giudica con favore la richiesta di un maggiore approfondimento in una materia particolarmente specialistica: ad esso potrà contribuire anche il Governo nella sua collegialità, formulando proposte e producendo i dati necessari. In particolare, sarebbe utile conoscere l'elenco dei prodotti derivati da parti di animali esotici; inoltre sotto il profilo sanzionatorio occorre distinguere tra l'importazione di esemplari soggetti alla disciplina della Convenzione di

Washington del 3 marzo 1973 e quella di singole parti degli stessi.

Il senatore CUTRERA si associa alla richiesta di rinvio, auspicando l'istituzione di una relazione equilibrata tra livello delle sanzioni penali e singoli oggetti di tutela, soprattutto in rapporto al problema dell'importazione di parti e derivati; la necessità di sanzionare comportamenti inerenti questi ultimi prodotti, infatti, non pare discendere direttamente dall'applicazione del trattato internazionale in oggetto.

Non facendosi osservazioni, la Commissione conviene di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PAGANI annuncia che la seduta pomeridiana di domani, 21 dicembre 1991, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

36ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 11.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CARTA, dopo aver informato la Commissione che sta provvedendo ad integrare con le osservazioni emerse nel corso della discussione tenutasi nella seduta di mercoledì 17 dicembre lo schema del rapporto da presentare al Presidente del Senato, illustra alcuni adempimenti istruttori che dovranno essere effettuati nelle prossime settimane e per i quali potrà rendersi necessario anche un sopralluogo all'estero.

Dà quindi lettura di una lettera inviatagli dall'ex presidente della BNL, Nerio Nesi, relativa ad alcune dichiarazioni rese innanzi alla Commissione dall'attuale presidente della BNL Giampiero Cantoni, nella seduta del 5 dicembre 1991.

Si decide quindi di tenere riservati i resoconti della seduta.

AUDIZIONE DEL DIRETTORE DEL SISMI, GENERALE LUIGI RAMPONI

Viene quindi introdotto il generale Luigi Ramponi, direttore del SISMI, che risponde a domande poste dal presidente CARTA e dai senatori GAROFALO e GEROSA.

La seduta, sospesa alle ore 12, riprende alle ore 13,10.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DEL TESORO, GUIDO CARLI

Viene quindi introdotto il Ministro del tesoro, Guido Carli, il quale, dopo aver svolto un'ampia relazione sull'attuale situazione della BNL,

risponde a domande del Presidente CARTA e dei senatori RIVA e GEROSA.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE. CONVOCAZIONE

Il Presidente CARTA informa che la Commissione si riunirà domani, sabato 21 dicembre, alle ore 9, con il seguente ordine del giorno: sui lavori della Commissione. Eventuale deliberazione di atti istruttori. Discussione sul rapporto al Presidente del Senato.

La seduta termina alle ore 13,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

246^a Seduta

Presidenza del Presidente

MURMURA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 8,50.

De Cinque ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (615)

Deputati Nicotra ed altri: Nuove disposizioni in materia di assegnazione di posti nei concorsi notarili (3093), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 2^a Commissione: rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In considerazione dell'assenza del rappresentante del Governo, il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge è rinviato.

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)
(Parere alla 7^a Commissione: contrario)

Il relatore, senatore ACONE, osserva che il provvedimento intende conferire validità per un ulteriore anno scolastico alle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli, di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge n. 357 del 1989, convertito, con

modificazioni, dalla legge n. 417 del 1989. Dichiara quindi di non comprenderne la finalità, rilevando che, secondo i presentatori, la *ratio* dell'iniziativa consisterebbe nello scongiurare la formazione di precariato.

Condividono tali perplessità il senatore GALEOTTI ed il presidente MURMURA.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere contrario all'unanimità.

Interpretazione autentica dell'articolo 4, secondo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 122, in materia di procedure per le espropriazioni delle aree destinate alla seconda Università di Roma (3109)

(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il senatore ACONE fa presente che la legge n. 771 del 1972, istitutiva della seconda Università di Roma, prevedeva una speciale procedura ablativa per l'acquisizione delle aree destinate al nuovo ateneo. Alcuni dei decreti prefettizi di espropriazione, adottati in applicazione di tale normativa, furono impugnati davanti al TAR del Lazio, che sollevò questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge, nella parte in cui non prevedeva un termine per il compimento delle opere. Nelle more del giudizio di costituzionalità, fu emanata la legge n. 122 del 1979, il cui articolo 4 aveva lo scopo di sanare tale lacuna, fissando a 10 anni dall'entrata in vigore della legge stessa il termine in questione. La Corte costituzionale, con l'ordinanza n. 724 del 1988, ritenne che tale disposizione avesse sanato *ab origine* il vizio di costituzionalità, dichiarando pertanto la manifesta infondatezza della questione sottoposta. La decisione non ha però risolto il contrasto giurisprudenziale: con recenti decisioni la Corte d'appello di Roma ha infatti riaffermato il carattere non retroattivo dell'articolo 4 della citata legge n. 122, dichiarando per conseguenza la nullità dei provvedimenti ablatori. Da ciò la necessità dell'iniziativa legislativa in esame, che interpreta autenticamente tale articolo 4: il relatore conclude pertanto proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concordano i senatori ACQUARONE e GALEOTTI ed il presidente MURMURA.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Aniasi ed altri e Righi ed altri

(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il senatore GUZZETTI illustra il disegno di legge, sul quale suggerisce di esprimere avviso favorevole.

Conviene il senatore GALEOTTI, sottolineando che il provvedimento

to è molto atteso e finalizzato tra l'altro a conseguire l'obiettivo di una maggiore sicurezza stradale.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Interventi per i lavoratori agricoli delle zone colpite da avversità atmosferiche nel corso dell'anno 1990, modalità di pagamento dei contributi mediante cessione, modalità per la determinazione delle basi retributive al fine del computo dell'indennità ordinaria di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, nonché estensione degli sgravi contributivi per il Mezzogiorno all'armatoria pubblica (3071), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame. Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 dicembre 1991.

Il presidente MURMURA ricorda che nel corso della suddetta seduta la Sottocommissione aveva convenuto circa la opportunità di acquisire chiarimenti da parte del Governo, soprattutto sull'articolo 3, la cui formulazione appare oscura.

Il sottosegretario BISSI fa osservare che la norma in questione consente a determinati enti, non aventi fini di lucro, che erogano prestazioni di natura sanitaria, la compensazione dei debiti con i crediti da essi vantati. Fa quindi rilevare che i rinvii ivi previsti devono intendersi riferiti al decreto-legge n. 201 del 1989 e non alla legge di conversione.

Il presidente MURMURA ringrazia il sottosegretario Bissi per i chiarimenti, che a suo avviso consentono di esprimere avviso favorevole.

Convengono i senatori GALEOTTI e SANTINI.

La Sottocommissione, all'unanimità, delibera pertanto di esprimere parere favorevole.

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728 d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri

Interventi per i settori industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876-bis), risultante dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876 d'iniziativa dei senatori Azzarà ed altri

Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1982 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033 d'iniziativa dei senatori Boato ed altri

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della

legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alla iniziativa industriale di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (3107)

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole sui disegni di legge nn. 2876-*bis*, 3033-*bis*, 3034 e 3107; favorevole con osservazioni sui disegni di legge nn. 1715 e 2728-*bis*)

Il senatore ACQUARONE rileva preliminarmente che i provvedimenti nn. 2728-*bis*, 2876-*bis*, 3033-*bis* derivano dallo stralcio di taluni articoli dei corrispondenti disegni di legge, deliberato dall'Assemblea del Senato nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991 e che la Sottocommissione ha già reso il proprio parere sul disegno di legge originario. Passa quindi ad illustrare congiuntamente i provvedimenti in titolo, dichiarando il proprio consenso nei confronti dei disegni di legge nn. 3034 e 3107, che risultano pienamente conformi al testo approvato nel corso della citata seduta dall'Assemblea del Senato. Analogo apprezzamento esprime nei confronti del disegno di legge n. 2876-*bis*. L'A.S. n. 2728-*bis* dà invece luogo, a suo giudizio, a perplessità, in quanto istituisce un bacino territoriale unitario ai fini del completamento e della razionale organizzazione degli interventi di ricostruzione e di sviluppo delle aree interessate, in contraddizione con quanto statuito nel testo già approvato dall'Assemblea. Il relatore fa infine presente la necessità che la Sottocommissione si esprima nuovamente sul testo unificato che verrà predisposto dalla Commissione di merito.

Anche il senatore GALEOTTI ritiene indispensabile che, pur pronunciandosi oggi sui singoli disegni di legge, la Sottocommissione debba nuovamente esprimersi sul testo unificato che verrà predisposto dalla Commissione di merito.

Il presidente MURMURA osserva che il disegno di legge n. 2728-*bis* istituisce, all'articolo 3, un comitato Stato-regioni, la cui creazione risulta una sostanziale duplicazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui all'articolo 12 della legge n. 400 del 1988.

Il senatore ACONE rileva che l'istituzione del comitato, disposta all'articolo 3 del disegno di legge n. 2728-*bis* è motivata dalla opportunità di abolire l'Agenzia per il Mezzogiorno, che non ha finora dato prove esaltanti di funzionalità.

Il presidente MURMURA richiama l'attenzione sul fatto che il disegno di legge n. 1715 fa riferimento al concetto di area metropolitana, senza alcun raccordo con le previsioni in materia contenute nella legge n. 142 del 1990.

Il senatore GALEOTTI fa osservare che il disegno di legge risulta approvato dalla Camera dei deputati in data anteriore all'approvazione della legge n. 142.

La Sottocommissione delibera quindi di esprimere, per quanto di competenza, avviso favorevole su tutti i provvedimenti in titolo, salvo che sui disegni di legge n. 2728-*bis* e 1715, sui quali il parere è invece

favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito. Si condiziona comunque tale avviso alla successiva sottoposizione alla Sottocommissione del testo unificato dei provvedimenti, ai fini dell'espressione di un nuovo parere.

Margheriti ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780)

Deputati Donazzon ed altri: Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane (2860), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione: favorevole)

Riferisce congiuntamente sui provvedimenti in titolo il senatore ACQUARONE, sottolineando che il crescente affermarsi dello sviluppo industriale, caratterizzato da un esasperato uso del suolo, ha comportato una costante riduzione, nelle zone di collina e di pianura, delle aree boschive e paesaggistiche. Soprattutto nelle zone di pianura i boschi naturali sono pertanto quasi scomparsi, ciò che ha modificato i microambienti, con effetti sulla fauna. I provvedimenti intendono dunque favorire l'obiettivo di un graduale incremento del manto arboreo ed arbustivo o sul territorio nazionale di pianura e di collina, indicando le superfici interessate ad interventi rivolti a tale scopo e sancendo l'obbligo per le regioni di emanare specifiche norme di attuazione. A fronte della mancata presentazione di un progetto di recupero o di restauro ambientale da parte dei soggetti interessati, si statuisce che l'ente locale delegato provveda direttamente, salvo successive azioni di rivalsa. In considerazione dell'apprezzabile obiettivo cui i provvedimenti sono rivolti, il relatore propone conclusivamente che la Sottocommissione deliberi il proprio nulla osta.

Si apre il dibattito.

Il senatore GALEOTTI conviene con il relatore, sottolineando anch'egli il grande rilievo delle iniziative in esame.

Si associano il senatore ACONE ed il presidente MURMURA, il quale auspica in particolare che le regioni provvedano ad espletare i compiti di loro competenza.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Disposizioni in materia di risorse idriche (2968), approvato dalla Camera dei deputati e risultante dallo stralcio degli articoli 11 e 12 del disegno di legge di iniziativa governativa

(Parere alla 13^a Commissione: esame e rinvio)

Il senatore ACQUARONE, dopo aver illustrato le linee portanti del provvedimento, fa osservare che esso dà luogo a dubbi concernenti il riparto delle competenze rispettivamente spettanti alle regioni, ai

comuni ed ai concessionari. Giudica pertanto indispensabile un approfondimento ulteriore.

Concorda il presidente MURMURA, segnalando altresì l'opportunità di valutare la normativa in connessione con le previsioni contenute nella legge n. 142 del 1990, di riforma delle autonomie locali.

La Sottocommissione delibera pertanto di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, richiedendo altresì alla Commissione di merito una proroga del termine per l'emissione del parere.

La seduta termina alle ore 10,15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

VENERDÌ 20 DICEMBRE 1991

268^a Seduta

Presidenza del Presidente
ANDREATTA

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi e per il tesoro Pavan.

La seduta inizia alle ore 16,25.

Deputati Sapienza ed altri: Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937), approvato dalla Camera dei deputati (Nuovo parere alla 1^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, il quale, dopo aver richiamato il precedente parere, fa presente che è indispensabile una chiarificazione relativa alle osservazioni in esso contenute, sulla base di un'apposita esigenza emersa in sede di Commissione di merito.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che si può eliminare l'osservazione circa l'obbligo del Governo a riportare i dati richiesti: consente la Sottocommissione, la quale incarica quindi il relatore di trasmettere un parere senza alcuna osservazione.

Angeloni ed altri: Nuove norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro» (365-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere su testo ed emendamenti alla 11^a Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, il quale fa presente che ritorna dalla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alle norme per la concessione della «Stella al merito del lavoro», con una modifica che diminuisce l'onere di 70 milioni annui.

Per risolvere i problemi di copertura, è stato presentato un emendamento volto a prevedere il finanziamento dei 630 milioni a carico dell'articolo 26 della legge n. 845 del 1978, che dovrebbe

presentare le necessarie disponibilità: rimane la questione di fondo secondo cui queste risorse sembrano veder modificata la propria natura, nel senso appunto che costituiscono una riserva per la copertura di provvedimenti disparati.

Ha quindi la parola il sottosegretario BISSI, il quale fa presente che la media del costo è di 150 mila lire per ogni riconoscimento: la copertura comunque è coerente con lo scopo.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole sul testo, a condizione che venga approvato l'emendamento di copertura.

Emendamenti al disegno di legge: Deputati Orsini; Sacconi ed altri; Strumendo ed altri; Breda: Norme riguardanti aree demaniali nella province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva accessione a privati (2692), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 6ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CORTESE, facendo osservare che premesso che sul testo fu fornito un parere di nulla osta in data 20 marzo u.s., sono pervenuti tre emendamenti che ampliano il provvedimento ad alcune province.

Data le modalità della cessione degli immobili non sembrano sussistere problemi.

Il sottosegretario PAVAN si dichiara favorevole.

La Sottocommissione incarica quindi il relatore di trasmettere un parere favorevole.

Emendamenti al disegno di legge: Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali (2787), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore CORTESE, relatore, ricorda l'iter degli emendamenti e fa presente che continuano a sussistere perplessità: condivide il sottosegretario PAVAN, che giudica opportuno un rinvio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sabato 21 dicembre 1991, ore 9

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CASOLI ed altri. - Modifiche al testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3114).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati SAPIENZA ed altri. - Norme per il finanziamento degli oneri relativi agli operatori sociali transitati dall'Ente italiano di servizio sociale nei ruoli dello Stato e delle regioni (2937) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

BILANCIO (5^a)

Sabato 21 dicembre 1991, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge

26 aprile 1989, n. 155, concernente soppressione delle gestioni fuori bilancio (2884).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 6 dicembre 1991, n. 388, recante misure urgenti per il finanziamento della maggiore spesa sanitaria relativa all'anno 1991 (3097).
- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

FINANZE E TESORO (6^a)

Sabato 21 dicembre 1991, ore 15 e 21

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei Centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (3005-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati ORSINI Gianfranco; SACCONI ed altri; STRUMENDO ed altri; BREDA. - Norme riguardanti aree demaniali nelle province di Belluno, Como e Bergamo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati (2692) (*Approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati*).
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Sabato 21 dicembre 1991, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge (nonchè dei voti regionali, a questo attinenti, nn. 112 e 115):

- Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

Sabato 21 dicembre 1991, ore 9

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- MARGHERITI ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario delle zone di pianura e di parte delle zone di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2780).
- Deputati DONAZZON ed altri. - Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non comprese nel territorio delle comunità montane (2860) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati CERUTI ed altri. - Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di risorse idriche (2968) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

- CANNATA ed altri. - Soppressione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e dell'Ente per l'irrigazione in Puglia, Lucania e Irpinia, e norme sul bacino idrografico dell'Ofanto (2291).

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- FILETTI ed altri. - Riordino generale del sistema idrico italiano (2385).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Deputati GEREMICCA ed altri. - Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- FABBRI ed altri. - Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728*).
- AZZARÀ ed altri. - Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876*).
- BOATO ed altri. - Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033*).
- GOLFARI e PATRIARCA. - Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034).
- PETRARA ed altri. - Interventi connessi alle iniziative industriali di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107).
- BOSCO ed altri. - Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981 n. 219 (3112).

e degli emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione, ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991.

In sede redigente

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge (e delle petizioni, a questi attinenti, nn. 431 e 437):

- BOATO ed altri. - Sospensione dell'attività venatoria per cinque anni su tutto il territorio nazionale (575).
- SERRI ed altri. - Riforma della caccia e tutela dell'ambiente e della fauna (803).
- BERLINGUER ed altri. - Legge-quadro sulla protezione della fauna selvatica e la regolazione della caccia. Recepimento delle direttive CEE 79/409 e 85/411, con i relativi annessi, approvato dalla CEE rispettivamente il 2 aprile 1979 e il 25 luglio 1985 (1645).
- SCEVAROLLI ed altri. - Norme per la gestione del territorio nazionale ai fini dell'incremento della fauna e della tutela dell'ambiente e per la regolamentazione della caccia nell'ambito delle disposizioni internazionali e comunitarie (2086).
- Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (2854) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa popolare e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Fiandrotti ed altri; Lodigiani; Grosso e Procacci; Martinazzoli ed altri; Martelli ed altri; Minucci ed altri; Diglio ed altri; Aniasi ed altri; Scotti Vincenzo ed altri; Bassanini e Testa Enrico; Berselli ed altri*) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva 86/594/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli apparecchi domestici.
 - Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive 86/662/CEE e 89/514/CEE in tema di limitazione del rumore prodotto dagli escavatori idraulici e a funi, apripiste e pale caricatrici.
 - Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 88/180, relativa al livello di potenza acustica ammesso dei tosaerba.
 - Schema di decreto legislativo relativo al recepimento delle direttive CEE nn. 78/176, 82/883, 83/29 e 89/428, in materia di inquinamento provocato dal biossido di titanio.
 - Schema di decreto legislativo relativo al recepimento della direttiva CEE n. 87/405, relativa al livello di potenza acustica ammesso delle gru a torre.
-

**COMMISSIONE DI INCHIESTA
sul caso della filiale di Atlanta
della Banca nazionale del Lavoro
e sue connessioni**

Sabato 21 dicembre 1991, ore 9

Sui lavori della Commissione. Eventuale deliberazione di atti istruttori.
Discussione sul rapporto al Presidente del Senato.
